

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE *ON LINE* TRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 132-BIS E 136, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Esiti della pubblica consultazione

Roma 21 giugno 2022

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 5/2022 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS recante disposizioni concernenti la realizzazione di un sistema di comparazione *on line* tra le imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo r.c. auto, di cui agli articoli 132-*bis* e 136, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 6 soggetti di seguito elencati nel prospetto allegato.

I commenti ricevuti sono riportati nello stesso prospetto, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 5/2022 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 51 del 21 giugno 2022 recante disposizioni relative alla comunicazione all'IVASS di dati e informazioni sui premi danni raccolti dalle imprese attraverso i singoli intermediari e tramite attività direzionale.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2022 – Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE ON LINE TRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 132-BIS E 136, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le “osservazioni generali”, è indicato l’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore	Art.	Comma	Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ANAPA	Osservazioni generali		<p>Anapa Rete ImpresAgenzia, associazione di rappresentanza degli Agenti di assicurazione professionisti iscritti nella sezione A del Registro RUI presso IVASS, aderente a Confcommercio, apprezza l’ intento dell’ Istituto di ridurre l’ impatto delle disposizioni del presente regolamento in pubblica consultazione sui destinatari ravvisando come, talune delle osservazioni addotte all’ impianto normativo siano state considerate nel suo complesso, pur tuttavia, ritiene che l’ obiettivo della tutela dei consumatori e quello dello sviluppo della concorrenza tra imprese debbano essere perseguite non solo sulla base del rispetto delle disposizioni normative ma debbano anche considerare quanto avviene nel mercato. E’ pur vero che l’art. 132 bis del Cap fa riferimento ai soli intermediari con mandato, escludendo così dall’ obbligo di preventivazione rca standard alcuni distributori, ma è altrettanto vero che intermediari in sezione E iscritti contemporaneamente per un soggetto A e un soggetto B, si troverebbero a non essere soggetti all’ obbligo a seconda dell’intermediario per conto del quale si trovino ad operare, indipendentemente dal marchio di impresa proposto e che potrebbe essere anche lo stesso grazie ad un rapporto di collaborazione..</p> <p>Esiste infatti, in alcune zone d’ Italia un proliferare di soggetti iscritti in E che movimentano portafogli interi rca sulla base di rapporti concorrenti o alternativi con soggetti iscritti in A e in B, e tra questi in virtù di collaborazioni orizzontali, per i quali le regole di comportamento sarebbero, ora, diverse con conseguente disparità di trattamento anche nei confronti del singolo cliente.</p> <p>Si tenga inoltre in considerazione che numerosi iscritti in B collocano prodotti sulla base di accordi diretti con le imprese, tali da poter essere considerati alla stregua di mandati e in questi casi la disparità di trattamento tra distributori apparirebbe marcata oltremodo ed in contrasto con i principi fondamentali della IDD.</p> <p>In conseguenza, si ritiene dunque che, in un rapporto di collaborazione A con A l’obbligo di preventivazione non spetti all’ emittente perchè non entra in contatto con il cliente nè al proponente perchè è privo di mandato.</p> <p>Con riferimento al processo di emissione e rinnovo di una polizza rca, poi, giova notare che la polizza rca standard, non prevedendo condizioni generali di livello inferiore rispetto al praticato “base” delle singole imprese capace di costituire di per sè un apprezzamento tariffario, si traduce nell’ applicazione di un premio pari alla tariffa teorica che, spesso, nel praticato, per effetto della flessibilità tariffaria o di altre componenti tecniche legate alla pluralità di garanzie acquistate diverse dalla rca ma ad essa complementari, risulta essere superiore a quanto effettivamente proposto in sede di rinnovo di una polizza in essere a condizioni migliorative.</p>	<p>Le risoluzioni dell’Istituto non riguardano le osservazioni concernenti le disposizioni introdotte dalle norme primarie (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e art. 132-bis del del CAP introdotto dall’art. 1, co. 2, della legge 4 agosto 2017, n.124 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza -) e dai Decreti emanati dal MiSE in materia di Contratto Base e Modello Elettronico.</p> <p>Le suddette osservazioni esulano dalla sfera di competenza dell’IVASS tenuto unicamente ad adottare le disposizioni attuative delle sopra citate norme.</p>

			<p>Con ciò si vuol porre l'accento sul fatto che, in sede di rinnovo, l'attività di consultazione e prospettazione di un preventivo base a chi è già cliente è capace di ingenerare aspettative malrisposte di riduzione del prezzo, di spostare l'attenzione dal contenuto delle garanzie al prezzo e di costituire un appesantimento burocratico particolarmente oneroso rispetto al vantaggio teorico che dovrebbe offrire al cliente.</p> <p>Continua quindi a ritenersi che l'utilizzo di Preventivass in forma autonoma e diretta dal singolo cliente costituisca un comportamento più utile rispetto all'obbligo dell'intermediario, anche al fine di venire a conoscenza delle possibili diverse quotazioni standard di tutte le imprese, pur comprendendo il disposto normativo.</p> <p>Perciò, apprezzando la volontà di semplificare il processo nell'interesse di tutti gli stakeholders, si suggerisce di snellire la modalità di adempimento dell'obbligo rendendo il più immediato possibile la conferma dell'avvenuta informazione eliminando l'indicazione della numerazione del preventivo.</p> <p>Di seguito si indicano osservazioni specifiche all' articolato in pubblica consultazione.</p> <p>Distinti saluti</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>L'indicazione della numerazione del preventivo è necessaria per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale dei soggetti interessati (consumatori e intermediari) e per consentire le verifiche sul rispetto della norma.</p>
2	Unipolsai	Osservazioni Generali	<p>Il Gruppo Unipol esprime un preliminare apprezzamento per le valutazioni effettuate da IVASS in riferimento al precedente documento di consultazione n. 3/2021 e in relazione al conseguente nuovo testo regolamentare ora proposto in consultazione.</p> <p>Ciò premesso, si sottopongono all'attenzione dell'Istituto ulteriori contributi relativi ad alcuni aspetti sul funzionamento del PREVENTIVASS che, ad avviso della scrivente, necessiterebbero di alcuni interventi regolamentari.</p> <p>In linea generale si osserva che il sistema PREVENTIVASS semplifica di fatto il contenuto del preventivo (per il contratto base) rendendolo maggiormente fruibile rispetto ai preventivi attualmente forniti dalle imprese per gli altri tipi di contratti r.c. auto.</p> <p>Si suggerirebbe quindi di applicare anche ai preventivi rilasciati dai sistemi di preventivazione delle imprese (non relativi al contratto base) la stessa semplificazione concettuale e informativa.</p> <p>Sottolineiamo che occorrerebbe una disciplina di maggiore dettaglio relativa all'evidenza del malfunzionamento di PREVENTIVASS e/o delle banche dati di settore. La proposta regolamentare in commento, infatti, prescrive agli intermediari di annotare data e ora del malfunzionamento del servizio, non considerando nel modo opportuno la complessità del sistema informatico e della infrastruttura tecnologica. La mera annotazione di data e ora di non funzionamento del PREVENTIVASS, infatti, non sembrerebbe sufficiente a determinare la reale indisponibilità dello strumento dal momento che essa potrebbe derivare, ad esempio, dalla interruzione di una parte del servizio internet, non documentabile in alcun modo dall'intermediario. Il servizio opera infatti su una rete pubblica che per sua natura non è soggetta a un controllo completo da parte di nessuno degli operatori del mercato.</p> <p>Per le ragioni sinteticamente richiamate, le predette difficoltà probatorie a cui gli intermediari andrebbero incontro, potrebbero far venir meno il rilievo esimente della mancata interrogazione di PREVENTIVASS, riconosciuto anche nel punto 3.6 della Relazione di presentazione al documento in consultazione.</p> <p>Si auspica che l'Istituto preveda un tavolo di confronto tecnico per superare le criticità sopra brevemente richiamate.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare.</p> <p>L'applicazione Preventivass consente di verificare l'eventuale indisponibilità dell'applicazione Preventivass, l'indisponibilità delle Banche dati di settore e la mancata o errata risposta da parte dell'impresa assicurativa.</p> <p>Pertanto la disposizione in questione rappresenta un elemento di salvaguardia dell'operatività degli intermediari in quanto consente di non bloccare l'attività di emissione di polizze r.c. auto obbligatoria.</p> <p>Resta esclusa soltanto l'eventuale indisponibilità della connessione internet che costituisce un'ipotesi residuale in parte imputabile alle dotazioni professionali dell'intermediario, non verificabili da parte dell'applicazione Preventivass.</p>
3	SNA	Osservazioni generali	<p>Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, pur apprezzando lo sforzo dell'Istituto rispetto allo schema precedente, si vede costretto, ancora una volta, a sottolineare come Ivass intervenga nell'ambito regolamentare proponendo soluzioni per molti versi contrastanti con l'urgente semplificazione burocratica richiesta nel ramo assicurativo danni dall'art. 21 commi 15-bis e 15-ter della legge n.221/2012).</p> <p>Per lo scrivente Sindacato, nell'impianto Regolamentare proposto, la tutela del consumatore non è</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 1</p>

garantita, per i motivi di seguito esposti:

- il consumatore è esposto ad un eccesso di informazioni in violazione del principio di trasparenza;
- il consumatore è obbligato a fornire informazioni non strettamente necessarie per la conclusione del contratto, in violazione del principio di correttezza e buona fede nonché di minimizzazione (previsto dal GDPR);
- il consumatore è obbligato a fornire consensi impliciti (atteso che i dati rientrano nella sfera di titolarità delle Compagnie);
- il consumatore non ha la facoltà di non fornire alcuni dati che non dovrebbero essere indispensabili per la formulazione del contratto base;
- al consumatore viene imposta una prassi commerciale alla quale potrebbe essere disinteressato, anche perché appesantisce i rapporti con l'intermediario e i tempi di conclusione dei contratti;
- il consumatore è esposto ad una *fictio juris*, atteso che i preventivi non sono tra loro comparabili se sono inserite le garanzie aggiuntive.

È inoltre parere dello scrivente Sindacato che l'art. 132-bis del CAP giunga ampiamente fuori tempo rispetto alle esigenze che portarono all'emanazione della Legge 221 del 17 dicembre 2012. È infatti ragionevole ritenere che quando il consumatore si rivolge ad un intermediario per la stipula di una polizza RCA sia interessato a ricevere una consulenza professionale, che non può essere fornita attraverso uno strumento che genera burocrazia e confusione.

Il confronto sul c.d. "contratto base" porterà inevitabilmente il consumatore verso il pericoloso convincimento che tale standard fissato dal Regolatore rappresenti, in qualche modo, una garanzia di assoluta copertura, mentre nella realtà è vero il contrario: difficilmente il cliente troverà pieno soddisfacimento dei suoi bisogni tramite il "contratto base".

Il paragone di prezzo su coperture impostate al minimo segue sostanzialmente la procedura in voga presso gli aggregatori privati, relegando in secondo piano gli elementi diversi dalla grandezza numerica costituita dal premio. In tale ottica, vengono trascurati fattori come la professionalità dell'intermediario, l'affidabilità della Compagnia o la qualità delle garanzie offerte. Tale incentivazione al confronto sul prezzo non solo è culturalmente pericolosa e contraria allo spirito di tutela della norma primaria, ma accentua problemi atavici dei consumatori italiani nei confronti dello strumento assicurativo. Non si dimentichi che il dato dei reclami relativo alle compagnie che distribuiscono i propri contratti tramite procedure di vendita diretta è regolarmente peggiore rispetto a quello delle Compagnie che si avvalgono degli Intermediari professionali: è quantomeno paradossale che vengano promossi strumenti e processi mutuati dal canale meno virtuoso.

In aggiunta, lo schema proposto da IVASS colpisce gli intermediari iscritti in sezione A (emblematica è l'applicazione ai collaboratori in sezione E che fanno capo a loro e l'esclusione di quelli che operano per un Broker), ed in particolare per i plurimandatari, con un palese effetto discriminatorio.

Il regolamento non contempla (o meglio non disciplina) l'ipotesi in cui il consumatore si rifiuti di fornire le informazioni necessarie per compilare il questionario del preventivatore. Ipotesi tutt'altro che irrealistica, stante il fatto che la maggior parte dei contratti vengono rinnovati sulla base di esigenze invariate rispetto all'anno precedente. Invero, in caso di rifiuto, l'intermediario si troverebbe dinanzi a due alternative possibili, entrambe sanzionate.

1) Se emettesse il contratto "senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1, questo sarebbe "affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente" (comma 4 art. 132/bis CAP);

2) Se non emettesse il contratto, il Cliente potrebbe denunciare il distributore e, addirittura, richiedere l'intervento della Forza Pubblica affinché gli sia consentita la fruizione di un servizio essenziale.

			<p>Due situazioni paradossali che rischiano di creare un cortocircuito giuridico, per non tralasciare il rischio di un uso strumentale e consapevole del rifiuto da parte del cliente di stipulare un contratto nullo (a sua discrezione).</p> <p>Mette conto osservare che nella prassi commerciale la maggior parte dei clienti è poco propensa a fornire informazioni sovrabbondanti. Pertanto è logico ritenere che molti tenderanno a rifiutare di rispondere al questionario imposto autoritativamente. È ultroneo e contrario ai principi di correttezza e buona fede (che regolano tutte le fasi del contratto, compresa la precontrattuale) porre nelle condizioni il distributore di costringere il cliente a fornire i dati ai fini di un'analisi non richiesta dal cliente.</p> <p>Per di più, considerato che le informazioni richieste dal <i>Preventivass</i> sono tutte obbligatorie e bloccanti, come dovrebbe comportarsi l'intermediario nel caso in cui il cliente si rifiutasse di fornirne anche solo alcune di esse?</p> <p>Per risolvere tale problematica sarebbe auspicabile introdurre un punto d) all'art. 11, che SNA propone così formulato:</p> <p><i>“nel caso in cui il cliente si rifiuti di fornire, in tutto o in parte, le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo, rendendone impossibile la sua elaborazione e il suo rilascio, l'intermediario, in caso di conclusione del contratto, raccoglie e conserva -secondo le modalità concordate con le Imprese mandanti- la dichiarazione con la quale il cliente attesta di non aver voluto fornire le informazioni, in tutto o in parte, richieste per l'elaborazione del preventivo, rinunciando a rilevare la nullità di cui all'art. 132 bis comma 4 CAP”.</i> Siamo peraltro consapevoli che la rinuncia da parte del cliente a rilevare la nullità del contratto richiederebbe l'intervento del Legislatore.</p> <p>Considerato che buona parte delle informazioni richieste non sono strettamente necessarie alla compilazione del preventivo e, poi, della polizza, introdurre tale mole di domande bloccanti viola l'art. 5 Reg. UE 679/2016, il quale prevede che i dati trattati debbano essere <i>adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati</i>.</p> <p>Inoltre, il transito dei dati nei sistemi di Compagnia li renderebbe potenzialmente e implicitamente utilizzabili con un semplice consenso. Quantomeno sarebbe auspicabile riscrivere l'art. 15 co. 4 similmente a quanto segue:</p> <p>"Ogni diversa tipologia di trattamento dei dati da parte delle imprese in fasi successive all'emissione dei preventivi richiede un nuovo, <u>esplicito ed esplicito</u> consenso o una nuova base giuridica del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma la possibilità per il consumatore di concludere il contratto anche nel caso in cui egli non acconsenta a un trattamento dei dati per finalità diverse da quelle di cui al comma 3”.</p> <p>Tutto ciò premesso, in attesa di ulteriori sviluppi ci limitiamo a richiedere, in questa sede, il rispetto dello stretto dettato legislativo, senza interpretazioni estensive.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Le informazioni richieste per l'elaborazione del preventivo del Contratto Base sono previste dal Modello Elettronico definito dal Decreto ministeriale del 4 gennaio 2021 per il raggiungimento delle finalità previste dalla norma.</p> <p>Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'articolo 132-bis del CAP la sottoscrizione di un contratto r.c. auto, tramite intermediari, non può prescindere dall'elaborazione di uno o più preventivi relativi al contratto base offerto dalla/dalle impresa/e di cui gli stessi sono mandatari.</p> <p>In ordine alle osservazioni in tema di privacy, si rinvia alle argomentazioni riportate sull'articolo di riferimento (risoluzione n. 53 sull'art. 15 dello schema di regolamento). Si ritiene opportuno anticipare in questa sede che, diversamente da quanto osservato, per accedere all'applicazione di Preventivass è richiesto ad ogni utente (consumatore o intermediario che agisca per suo conto) esplicito consenso informato in assenza del quale non è possibile utilizzare i servizi del preventivatore pubblico.</p> <p>Inoltre, quanto al prospettato possibile transito dei dati nei sistemi della compagnia, si rappresenta che la previsione del regolamento è chiara nel prevedere l'esigenza di un "consenso nuovo" delle imprese assicurative, in modo tale da assicurare, in linea con il GDPR e con le Linee guida 5/2020 sul consenso, l'acquisizione di consensi "granulari", "specifici" e "separati", l'uno acquisito dall'Istituto, l'altro relativo ad eventuale attività di trattamento in capo alle imprese per diverse finalità da quelle enucleate nella norma.</p>
4	AIBA	Osservazioni generali	<p>In linea di principio si apprezza lo sforzo del Regolatore di dare applicazione alle norme mediante la realizzazione di un preventivatore orientato al contratto base e che, nello stesso tempo, consenta di ottenere le quotazioni facoltative che prevedano l'applicazione delle condizioni aggiuntive allo stesso contratto base ed indicate alla sezione III del DECRETO MISE 11 marzo 2020, n. 54;</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 1</p>

Si valuta altresì positivamente la scelta operata da codesta Autorità di escludere la Categoria dall'ambito di applicazione soggettivo del Regolamento, in ragione sia del dettato normativo che richiama e presuppone l'esistenza di un mandato, condizione incompatibile con la natura e caratteristiche del broker, sia in ordine delle obiettive difficoltà operative correlate alla eventuale applicazione della norma, in termini di acquisizione, presentazione, conservazione dei preventivi, tenuto conto che il broker può potenzialmente operare con un numero significativo di Imprese e, mediante gli accordi di collaborazione orizzontale, coprire la quasi totalità delle offerte presenti sul mercato.

Come correttamente compreso da codesta Autorità, la circostanza che il broker abbia un accordo stabile di collaborazione che regola gli aspetti amministrativi del rapporto non configura un mandato, tenuto conto delle precisazioni ravvisate nell'art. 109 del Cap che distinguono la Categoria per effetto dell'assenza di poteri di rappresentanza e dunque di mandato. E tale circostanza si realizza anche nel caso delle collaborazioni orizzontali dove il broker svolge il ruolo di intermediario proponente che agisce su incarico del cliente.

Peraltro tale impostazione risulta in linea con la circostanza che i broker sono esclusi dalla consultazione delle banche dati sugli attestati di rischio, con ciò evidenziando le differenze intrinseche tra le categorie di intermediari.

Il preventivatore pubblico è uno strumento facilmente accessibile al consumatore anche in via autonoma che gli dovrebbe consentire di effettuare comparazioni guidate, controllate dal Regolatore (anche rispetto agli output e ai tempi di risposta forniti dagli applicativi delle compagnie) nonché trasparenti rispetto alle riduzioni o maggiorazioni di premio in funzione delle scelte opzionali eseguite dal cliente.

Si ritiene peraltro che il preventivatore pubblico dovrà rapidamente seguire l'evoluzione dell'offerta per aggiungere o modificare le opzioni ora prospettate al fine di supportare l'orientamento maggioritario della clientela retail che si intende tutelare con lo strumento.

Pur cogliendo le finalità del sistema di preventivazione pubblica e sia pure non rilevandosi un diretto coinvolgimento della Categoria che Aiba rappresenta, in ottica propositiva e collaborativa si ritiene opportuno esprimere una serie di perplessità in merito all'adeguatezza e all'efficacia dello strumento che, allo stato attuale, rischia di non raggiungere gli obiettivi di informativa e di comparazione a tutela del consumatore e di costituire solo un aggravio burocratico in capo agli operatori del settore.

Innanzitutto non si può sottovalutare il fatto che il mercato, anticipando le iniziative legislative, ha istituito sistemi di comparazione ampiamente utilizzati sia dai consumatori più evoluti, sia dagli stessi intermediari che, tramite accordi di collaborazione orizzontale, accedono a forme di preventivazione avanzate, garantendo quel confronto tra i prodotti assicurativi che ispira il Provvedimento in esame.

In buona sostanza, occorre prendere atto che il mercato ha percorso i tempi e recependo le sollecitazioni del legislatore di ampliamento della concorrenza, ha sviluppato e messo a disposizione, già da tempo, sistemi di comparazione che si affiancano allo strumento del preventivatore pubblico il quale presenta caratteristiche peculiari relative alla sola tariffa del contratto base e delle sue garanzie aggiuntive, circostanza che potrebbe fuorviare il consumatore.

Tale circostanza è avvalorata dal fatto che il preventivatore telematico rappresenta situazioni e condizioni economiche che non trovano riscontro nella contrattualistica solitamente applicata, tenuto conto che prende in considerazione solo alcuni parametri riferiti alla copertura rc auto, ed ignora la scontistica commerciale.

Con riferimento alla possibile evoluzione dell'offerta relativa al Contratto Base r.c. auto si rinvia all'articolo 3, co. 3, del DM n. 54 dell'11 marzo 2020. *“Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta di clausole contrattuali e garanzie non obbligatorie da parte delle imprese, favorendo ove possibile la progressiva maggiore confrontabilità dell'offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, il modello elettronico di cui al comma 2 può prevedere e standardizzare ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e a clausole accessorie, ad integrazione di quelle già contenute nell'«Allegato A» al presente decreto”*

Il preventivo rilasciato tramite PREVENTIVASS riporta gli eventuali sconti che l'impresa ritenga di applicare e non anche quelli accordati dagli intermediari poiché le imprese che emettono i preventivi non sono in grado di riportare in

		<p>Tale affermazione è confermata dagli stessi dati forniti da codesta Autorità nell'ultimo bollettino IPER da cui risulta tra l'altro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il 92,1% delle polizze rca stipulate beneficia di uno sconto in misura pari al 36,1% del premio di tariffa; lo sconto medio corrisponde a circa 160 euro. - Il premio di tariffa risulta stabile nel 2021 e pari a 446 euro, mentre quello effettivo con gli sconti è di 360 euro. Dal 2014 al 2021 il premio di tariffa ha subito una riduzione pari al -4,6% a fronte della diminuzione del -24,2% registrata per il premio medio (con sconti) nello stesso intervallo di tempo. - Gli sconti sono estremamente differenziati tra le province: la quota di sconto su tariffa è massima a Napoli (45,%) e minima a Bolzano (25,%). <p>Valutando nel suo complesso il sistema di preventivazione si ravvisano numerose criticità già segnalate in occasione della precedente consultazione e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la preventivazione non risulta allineata alle regole assuntive che consentono agli intermediari di applicare in fase di emissione del contratto una riduzione del premio sulla base del monte-sconti accordato dall'Impresa; l'indicazione di offerte commerciali "di listino" riferite alla tariffa del solo contratto base ovvero comprensive dei costi delle clausole aggiuntive prefissate fornisce un quadro fuorviante con ranking di prezzi non realistici. Se in fase di finalizzazione tali preventivi possono, come riteniamo, essere rielaborati dal mercato degli operatori e realisticamente sostituiti con soluzioni economiche diverse e migliorative, il servizio di preventivazione è fine a sé stesso e privo di una reale utilità; - la circostanza che il preventivatore si applichi esclusivamente all'acquisto della garanzia da parte di un contraente consumatore non tiene conto di una vasta platea di consumatori italiani che sempre più frequentemente sono assicurati aderenti mediante ricorso al leasing nel cui canone sono ricomprese le coperture assicurative. Se poi l'orientamento delle case automobilistiche e delle grandi concessionarie seguirà l'esempio di alcuni grandi Paesi che commercializzano la vendita di nuovi veicoli comprensiva dei servizi accessori, tra cui le coperture assicurative, anche questa parte di consumatori verrà esclusa dalle norme suggerite. Senza considerare le opzioni di rateizzazione del premio che seguono ulteriori diversi criteri di tariffazione non ricompresi dal preventivatore. <p>Date le premesse, si rinnova il convincimento che l'informativa obbligatoria da rendere al cliente non sia di fatto utile suggerendo di limitare l'onere alle sole esplicite richieste del cliente che deve essere opportunamente edotto del suo diritto di richiesta agli intermediari mandatari.</p> <p>In conclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - considerata la semplicità di uso da parte dei consumatori che possono accedere senza particolari formalità al sistema di preventivazione, pur nel rispetto della previsione normativa, si sarebbe potuto prevedere una formula più equilibrata, prevedendo l'accesso degli intermediari mandatari in via subordinata ed eventuale. In altre parole, si suggerisce di optare per un processo alternativo in cui il consumatore che non possa o non voglia accedere al preventivatore in autonomia, può richiedere all'intermediario mandatario di accedere al sistema laddove interessato ad avere un quadro esaustivo e completo delle offerte assicurative. La possibilità di accedere al preventivatore con l'ausilio dell'intermediario mandatario, in alternativa all'utilizzo in autonomia, potrebbe essere oggetto di specifica informativa pubblicata nei locali degli intermediari e sui relativi siti internet. - L'ipotesi di un contratto base rc auto (come del resto i futuri PEPP) deve rappresentare una opzione semplice, facile da comprendere e potenzialmente economica a disposizione dei consumatori per soddisfare un bisogno primario; incentivare dal punto di vista regolamentare e focalizzare l'attenzione sul contratto base non sviluppa certamente l'attenzione alla 	<p>ogni singola offerta l'eventuale percentuale di sconto che l'intermediario intende applicare, nell'ambito di discrezionalità concesso loro dall'impresa mandante. Nel front end dell'applicazione informatica del Preventivatore i consumatori vengono informati sulla possibilità di ottenere ulteriori sconti da parte degli agenti presso i quali dovessero rivolgersi per la conclusione del contratto.</p>
--	--	--	--

			<p>protezione e alla crescita della domanda assicurativa di un Paese sottoassicurato anche nell'ambito delle garanzie accessorie auto</p> <ul style="list-style-type: none"> - La circostanza che il consumatore compari i prezzi, non esime comunque l'intermediario dalla sua autonoma valutazione di coerenza e dalla profilazione del cliente per TM effettivi non necessariamente coincidenti con quelli definiti dalla compagnia. Ad esempio, la comparazione potrebbe condurre a segnalare come migliore offerta dal punto di vista economico un contratto base con scelta della guida esclusiva per un capofamiglia con altri componenti con patente di guida ed unico veicolo a disposizione, che potrebbe essere non coerente e quindi non distribuibile per un intermediario attento. 	
5	SLNRF ¹	Osservazioni generali	<p>L'art. 22 comma 5 del D. Legge 179/2012 consente di formulare l'offerta relativa al contratto base anche tramite link ad altre società del medesimo gruppo, apparentemente suggerendo la possibilità, nei gruppi assicurativi, che il Contratto Base sia emesso solo da alcune società del gruppo, mentre le altre potrebbero limitarsi ad offrire tale contratto. Si suggerisce di riflettere tale circostanza nel regolamento in commento.</p> <p>Tenuto conto degli argomenti spesi dall'Istituto circa la facoltatività dell'offerta delle clausole aggiuntive quando offerte dall'impresa relativamente a prodotti diversi dal RCA base, si chiede di confermare la correttezza dell'interpretazione, basata sulla relazione e sull'analisi di impatto regolamentare, secondo cui l'offerta delle clausole aggiuntive è del tutto facoltativa e in quanto tale non è vincolata dall'eventuale offerta da parte di un'impresa di determinate clausole tramite altri canali. In altre parole si chiede di confermare la correttezza dell'interpretazione secondo cui un'impresa che includa una certa clausola aggiuntiva tra le garanzie offerte nell'ambito della propria complessiva offerta commerciale non sia costretta ad inserire la stessa clausola aggiuntiva anche nell'offerta del contratto r.c. base tramite preventivatore. Del resto, una diversa impostazione costituirebbe una compressione della libertà d'impresa che travalicherebbe i limiti di quanto previsto dalle norme primarie: il legislatore ha voluto difatti stimolare la concorrenza e la trasparenza rispetto alla versione base del contratto RCA, come individuato dal Decreto Ministeriale 54/2020. Costringere le compagnie a formulare un'offerta rispetto ad un contratto base inclusivo delle clausole aggiuntive comporterebbe che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di fatto, il contratto base (inteso come contratto per il quale vale l'obbligo di offerta) verrebbe esteso alle clausole aggiuntive, mentre ciò non rientrerebbe nell'impostazione del Decreto Ministeriale 54/2020 cui è demandata l'individuazione dell'obbligo di offerta; - Di fatto, ciò vorrebbe dire che l'obbligo di offerta relativo al contratto base sarebbe differenziato a seconda delle offerte commerciali adottate dalle compagnie, 	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</p> <p>La disposizione regolamentare è conforme a quanto espressamente previsto dall'art. dall'art. 22, comma 5, del D. L. n. 179/2012 in forza del quale le imprese di assicurazione possono formulare la propria offerta relativa al Contratto Base anche mediante il link ad altre società del medesimo gruppo.</p> <p>Si conferma che l'offerta delle clausole aggiuntive al Contratto Base di cui al DM 11 marzo 2020, n. 54 è rimessa alla libera valutazione e iniziativa delle imprese di assicurazione e, in quanto tale, facoltativa. Le imprese sono, invece, tenute ad offrire le condizioni del Contratto Base di assicurazione r.c. auto obbligatoria cui al sopracitato DM n. 54., ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge di cui all'articolo 122 del Codice delle assicurazioni.</p>

¹ Avv. Salvatore Iannitti e Avv. Pietro Altomani – Studio Legale Norton Rose Fulbright

			<p>determinando un'asimmetria degli obblighi non voluta né dal Decreto Legge né dal Decreto Ministeriale.</p> <p>Peraltro il Decreto Ministeriale non disciplina nel dettaglio le clausole aggiuntive (ad esempio l'età rilevante ai fini della "guida esperta" o il numero di persone relative alla clausola "guida esclusiva") sicché le offerte non sarebbero comunque pienamente comparabili tra loro (ragion per cui il cliente dovrebbe leggere attentamente termini e condizioni, in contrasto con la semplicità di consultazione prefigurata dal legislatore).</p>	
6	ANIA	Osservazioni generali ²	<p>Premessa</p> <p>Il Regolamento in oggetto, come è noto, deve dare attuazione all'obbligo previsto dall'art. 132 <i>bis</i> del Codice delle assicurazioni private - CAP a carico di ogni intermediario di informare l'assicurato, prima della sottoscrizione di qualunque contratto r.c. auto, dei preventivi del contratto base r.c. auto di tutte le imprese di cui sia mandatario, tramite il nuovo sistema di preventivatore pubblico denominato PREVENTIVASS.</p> <p>In considerazione del rilievo e della complessità del progetto, l'Istituto di vigilanza, a seguito delle numerose e significative osservazioni formulate dai soggetti interessati nel corso della prima consultazione dello schema di Regolamento, svoltasi nella primavera 2021, ha valutato di rivedere e integrare il suddetto schema, ritenendo opportuna e necessaria l'effettuazione di una seconda consultazione.</p> <p>Nel nuovo testo regolamentare la Vigilanza ha accolto alcune delle principali richieste e proposte formulate dall'ANIA e dalle imprese di assicurazione – e l'Associazione esprime il proprio apprezzamento per tale attenzione dell'Istituto – nonché da altri soggetti interessati.</p> <p>Si riportano, di seguito, alcune delle più rilevanti modifiche apportate al precedente schema di regolamento, che aiutano anche a inquadrare meglio le osservazioni formulate nel prosieguo del presente documento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Facoltatività dell'offerta da parte delle imprese riguardo alle clausole "aggiuntive" del contratto base:</u> è stata eliminata la previsione che obbligava l'impresa ad offrire anche per il contratto base r.c. auto le stesse condizioni "aggiuntive" eventualmente offerte per gli altri contratti r.c. auto non base, riconoscendo ad ogni singola impresa la libera valutazione se offrire o meno, e in quali circostanze, le clausole aggiuntive in abbinamento all'offerta del contratto base. <p>Con l'occasione, si fa presente ad IVASS l'opportunità di modificare la pagina informativa del sito PREVENTIVASS relativa alle "Clausole Aggiuntive" che tuttora recita <i>"Sono clausole offerte dalle imprese che potrai scegliere in relazione alle tue specifiche esigenze"</i>, per chiarire meglio il fatto che le imprese non hanno l'obbligo di offrire tali clausole, ma che tale offerta è una facoltà collegata alle scelte commerciali di ogni singola impresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ambito di applicazione soggettivo del Regolamento:</u> sono stati individuati, quali destinatari delle disposizioni dell'art. 132 <i>bis</i> del CAP gli intermediari assicurativi iscritti nelle Sezioni A), D) ed F) del RUI, nonché quelli ubicati in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo operanti in Italia, tutti autorizzati al collocamento di contratti r.c. auto. • <u>Modalità di accesso e accreditamento al servizio del Nuovo Preventivatore da parte degli intermediari e delle imprese:</u> secondo il testo ora in consultazione, gli intermediari potranno accedere direttamente al sistema del Preventivatore IVASS senza autenticazione mediante SPID 	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</p> <p>Tuttavia per maggiore chiarezza è stata integrata l'informativa resa in materia di clausole aggiuntive sul front end dell'applicazione.</p>

² Ania allega anche un documento in formato PDF (vedasi ultima pagina)

Professionale né registrazione preventiva. È stato inoltre rimosso a carico degli intermediari l'obbligo di comunicare e aggiornare i riferimenti dei rispettivi collaboratori (dipendenti, collaborazioni orizzontali). Viceversa, l'IVASS ha ritenuto che la previsione di autenticazione tramite SPID non possa essere modificata per le imprese, in quanto è necessario che queste ultime, per l'integrazione ai sistemi del Preventivatore, dispongano di un'area riservata.

Osservazioni di carattere generale relative al documento di consultazione IVASS n. 5/2022.

Si elencano di seguito i principali aspetti sui cui si ritiene prioritario richiamare l'attenzione dell'Istituto, anche alla luce delle suddette

variazioni apportate dall'Autorità al precedente schema regolamentare:

- **Estensione ai c.d. rinnovi r.c. auto dell'obbligo di cui all'art. 132 bis del CAP**
 - **Deregulation degli accessi degli intermediari al Preventivass**
 - **Necessità di procedure IT automatizzate e di Manuale Tecnico aggiornato**
 - **Termine di entrata in vigore**
 - **Tutela dati personali: precisazione**
- **Estensione ai contratti r.c. auto in essere, c.d. rinnovi r.c. auto, dell'obbligo di cui all'art. 132 bis del CAP**

L'Istituto ha ritenuto di non accogliere la richiesta dell'Associazione e delle imprese, nonché di altri soggetti interessati - formulata durante la precedente fase di pubblica consultazione – secondo cui l'informativa in merito all'offerta del contratto base sia da gestirsi per i contratti di prima sottoscrizione e non anche per i c.d. "rinnovi". Al riguardo, la Vigilanza non ha ravvisato le basi per introdurre tale distinzione e ha ritenuto che il citato articolo 132 bis, comma 1, del CAP, nel prevedere l'obbligo di informativa a carico degli intermediari, facendo riferimento alla "sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore", non distingua fra prima sottoscrizione e stipulazione successiva rispetto ad un contratto r.c. auto precedentemente in essere.

A questo riguardo, evidenziamo che l'Associazione ha effettuato un ulteriore approfondimento della tematica, individuando **argomentazioni aggiuntive sia di carattere applicativo e operativo sia di natura tecnico giuridica che convergono nella direzione di escludere i "rinnovi" dall'obbligo di informativa a carico degli intermediari** stabilito dalla suddetta norma.

Viceversa, l'Autorità promuove una lettura dell'art. 132 bis CAP che prevede una estensione diretta degli obblighi informativi ivi contenuti anche alle ipotesi di rinnovo del contratto r.c. auto. Come sopra precisato, riteniamo, tuttavia, che vi siano diversi argomenti di carattere testuale, razionale e logico che confliggono con la suindicata ricostruzione estensiva dell'ambito di applicazione della norma. Al riguardo, si **rinvia alla estesa Nota ad hoc sulla tematica dei rinnovi che si allega** al presente documento associativo (cfr. Nota ANIA allegata).

In questa sede, si ritiene necessario riepilogare le **principali criticità di vario ordine** che deriverebbero dall'estensione anche ai "rinnovi" r.c. auto dell'obbligo di preventivare il contratto base a carico degli intermediari.

Principali profili di criticità connessi all'estensione anche ai "rinnovi" r.c. auto dell'obbligo di cui all'art. 132 bis del CAP

Proposta non accolta.

L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare in quanto le ulteriori argomentazioni non rilevano ai fini dell'esclusione dei contratti che fanno seguito a contratti precedentemente stipulati (c. d. "rinnovi") dall'ambito oggettivo di applicazione del regolamento.

Per quanto riguarda l'entità dei maggiori costi gravanti sul sistema a seguito dell'inclusione dei "rinnovi" si fa presente che l'argomento è stato oggetto di valutazioni sinteticamente riportate nell'Analisi di impatto finale contenuta nella Relazione di accompagnamento al regolamento.

Non rilevano altresì le argomentazioni concernenti eventuali scostamenti dal processo di collocamento dei prodotti assicurativi previsto dalla normativa IDD in quanto gli obblighi in essa previsti sussistono a prescindere dalla specificità del contratto base e dagli obblighi informativi introdotti dall'art. 132-bis a carico degli intermediari.

			<p>1. Profilo operativo: impatto sul sistema assicurativo r.c. auto, anche con riferimento al plurimandato. I rinnovi r.c. auto relativi ad autovetture, motocicli e ciclomotori sono 36 milioni ogni anno. La preventivazione del contratto base per una tale mole di contratti avrebbe effetti organizzativi ed economici molto pesanti con ricadute su tutti gli operatori e in primis sui consumatori- assicurati. Posto che gli adempimenti applicativi si presenterebbe molto onerosi, detti oneri attuativi sarebbero inoltre moltiplicati per gli agenti plurimandatari, con prevedibili effetti sulla ulteriore diffusione di tale modalità di collocamento.</p> <p>2. Profilo tecnico giuridico: posto che l'art. 132 <i>bis</i> menziona solo l'ipotesi della "sottoscrizione" del contratto e, a differenza di altre previsioni del CAP, nulla dispone in tema di rinnovo, non si può condividere quanto asserito dall'Autorità in merito all'impossibilità di configurare la stessa fattispecie del "rinnovo" dopo l'introduzione dell'art. 170 bis del CAP, rinnovo ammesso dall'Autorità anche in recenti circostanze e che è attualmente in uso in modo pacifico nell'operatività del sistema r.c. auto.</p> <p>3. Profilo di contesto IDD: l'estensione alla fase di rinnovo degli obblighi informativi testualmente riferiti dalla norma in esame alla fase diversa dalla "sottoscrizione" del contratto, comporterebbe potenziali rischi di confusione nella presentazione a distanza delle offerte assicurative, determinando anche possibili scostamenti del processo di collocamento da quello che vuole essere l'iter ideale tracciato dall'IDD.</p> <p>1. <u>Profilo operativo: impatto sul sistema assicurativo r.c. auto</u></p> <p>Nella Relazione accompagnatoria del provvedimento in esame si fa solo un cenno al fatto che <i>"l'inclusione della fattispecie (n.d.r. dei rinnovi) nell'ambito di operatività dell'obbligo comporterebbe oneri eccessivi (tra cui maggiori costi IT) a carico degli intermediari"</i> nonché del mercato assicurativo. Inoltre, nella breve analisi dell'impatto derivante dalla inclusione dei rinnovi stessi nell'obbligo ex art. 132 bis CAP, secondo l'Autorità i benefici che deriveranno ai consumatori assicurati dalla massima estensione dei preventivi del contratto base, in termini di ulteriore trasparenza e comparabilità delle offerte r.c. auto e quindi di ulteriore concorrenza fra le imprese, sono da tenere prevalenti rispetto a costi necessari per realizzare tale preventivazione estesa. Tali maggiori esborsi sono legati agli interventi organizzativi, gestionali e amministrativi ed informatici non solo da parte degli intermediari obbligati, ma anche da parte delle imprese di assicurazione, che dovranno direttamente e indirettamente cooperare.</p> <p>In argomento, si torna a segnalare il fondato rischio che nella concreta realtà attuativa il bilancio dei benefici dell'estensione ai rinnovi del contratto base rispetto ai relativi costi sia invece negativo per gli assicurati, poiché gli oneri di realizzazione di un progetto tanto ampio saranno di sicuro molto ingenti e a carico dell'intero sistema assicurativo r.c. auto, andando ad aggravare il costo dell'assicurazione obbligatoria, con potenziale effetto opposto per i consumatori rispetto a quello perseguito dal Regolatore.</p> <p>A questo proposito, poi, si osserva che la suddetta analisi di impatto non è sostenuta da evidenze numeriche della stima dei benefici e dei costi, che non vengono pertanto quantificati.</p> <p>Sotto tale profilo, si deve tenere nella debita considerazione che l'ipotizzato obbligo di preventivazione del contratto base anche in occasione dei rinnovi r.c. auto riguarderebbe ogni anno un totale di oltre 36 milioni di contratti r.c. auto relativi ad autovetture, ciclomotori e motocicli</p>	
--	--	--	--	--

(dati IVASS 2020), con tutto il nuovo corredo informativo precontrattuale previsto per ogni nuova offerta di ciascun contratto base della rispettiva mandante.

È utile riprendere la **stima** già sottoposta all'attenzione dell'Istituto in occasione della precedente pubblica consultazione, nell'intento di sollecitare una ulteriore riflessione in merito.

Si è provato a stimare tali costi aggiuntivi, seppure in via del tutto approssimativa e sulla base di un'ipotesi di studio, formulando le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, per ottenere il preventivo devono essere inseriti nella procedura IVASS di preventivazione del contratto base i dati del cliente, quelli del veicolo e gli altri dati necessari per la quotazione. L'elaborazione può avvenire in modalità veloce recuperando tali dati nelle banche dati di settore mediante l'inserimento della targa e del codice fiscale, oppure in modalità ordinaria digitando i suddetti dati manualmente, in caso ci siano difficoltà a recuperarli tramite targa e codice fiscale, qualunque ne sia il motivo.

L'elaborazione del preventivo del contratto base on line deve avvenire nel tempo massimo di 30 secondi, ai sensi dello schema regolamentare.

L'intermediario dovrebbe poi illustrare le numerose pagine a corredo del preventivo stesso, spiegando al proprio cliente che sta proponendo un contratto base, i relativi contenuti e il relativo prezzo, nel rispetto di tutti gli adempimenti in materia di informativa precontrattuale previsti dalle disposizioni vigenti.

Si è ipotizzato un tempo per preventivo variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 10 minuti, nell'ipotesi di qualche problema IT o di connessione (di qualunque natura) o di domande da parte del cliente o di altra evenienza. Si è ipotizzato inoltre che, a fronte di ciascuno dei 36 milioni di veicoli interessati al contratto base, si elabori un solo preventivo, anche se nella realtà i preventivi sono normalmente di più.

Si è fatta, quindi, un'ipotesi di studio con un costo giornaliero per intermediario da 100 a 200 euro, con una giornata lavorativa di 8 ore.

effettuata sulla base di un'ipotesi di studio

Veicoli	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
Minuti per preventivo del contratto base	5	10	5	10
Minuti per ora	60	60	60	60
Ore per giorno	8	8	8	8

Giorni uomo	375.000	750.000	375.000	750.000
Costo ipotetico giorno uomo €	100	100	200	200
Costo complessivo €	37.500.000	75.000.000	75.000.000	150.000.000

Come già evidenziato in precedenza, **si tratterebbe di nuovi oneri ricorrenti di tutto rilievo a carico del settore r.c. auto che oscillerebbero fra 37,5 e 150 milioni di € ogni anno.**

Le preoccupazioni per i temuti disagi alla clientela e per l'incremento dei costi gestionali "da contratto base" possono essere alla base delle **posizioni oltremodo critiche espresse dalle associazioni di categoria degli intermediari sia al Legislatore sia all'IVASS nei confronti del contenuto stesso dell'art. 132 bis del CAP, nonché verso le modalità di attuazione dell'obbligo recato da tale norma con estensione anche ai rinnovi r.c. auto.**

Anche perché questi nuovi oneri gestionali andrebbero ad aggiungersi a quelli che le reti distributive già oggi devono dedicare quotidianamente ai molteplici adempimenti derivanti da altre numerose previsioni normative e regolamentari, molto capillari e che necessiterebbero di coordinamento e semplificazione. Tale nuova attività amministrativa legata ai preventivi del contratto base in occasione dei rinnovi, andrebbe poi a sottrarre altro tempo all'attività di servizio assicurativo in senso proprio nei confronti del consumatore - assicurato.

Posto quindi che, secondo la suddetta attendibile stima, gli adempimenti applicativi si presenterebbero molto costosi, si deve anche considerare il fatto che **detti oneri attuativi dovrebbero essere necessariamente moltiplicati per gli agenti plurimandatari** tante volete quante sono le imprese emananti, con potenziali effetti, che si possono immaginare, sulla ulteriore diffusione di tale modalità di collocamento.

Senza tener conto, per ora, dei profili di costo legati anche alle implementazioni amministrative, gestionali ed IT delle imprese, ai quali è dedicato il successivo paragrafo "**Necessità di procedure IT automatizzate e Manuale Tecnico aggiornato**", è necessario osservare che, in ogni caso, la gestione di un grande numero di preventivi richiede necessariamente tempi più lunghi e comporta **allungamenti delle attese degli assicurandi con relativi disagi indiretti**, di cui il Regolatore dovrà assolutamente tener conto in ottica di risoluzione del problema, che richiede **interventi informatici sul PREVENTIVASS indispensabili per la velocizzazione della preventivazione del contratto base da parte degli intermediari** tramite "dialogo" del PREVENTIVASS stesso con i sistemi tariffari delle imprese.

2. Profilo tecnico giuridico

Nella Relazione accompagnatoria dello schema di Regolamento si fa riferimento alla asserita impossibilità di distinguere - con

riferimento al termine “sottoscrizione” recato dall’art. 132 bis del CAP - fra contratto di prima stipulazione e rinnovo.

A favore di tale asserita impossibilità, viene richiamata la tesi secondo cui, dopo l’introduzione dell’art. 170 bis nel Codice delle assicurazioni, non esisterebbe più la fattispecie stessa del rinnovo in materia di assicurazione r.c. auto, poiché tutte le “sottoscrizioni” inclusi i c.d. “rinnovi” sarebbero riconducibili sempre e comunque ad una “prima” stipulazione. Si legge, infatti, nella Relazione in commento che secondo l’art. 170 bis “*ad ogni scadenza annuale, deve essere stipulato un nuovo contratto, autonomo rispetto a quello scaduto...*”.

Tuttavia, questo assunto non appare in linea con la previsione recata dal suindicato art. 170 bis del CAP. Tale norma, che, secondo alcuni avrebbe determinato la “fine” dell’istituto del rinnovo in materia r.c. auto, si limita in realtà a prevedere che il contratto “*ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato*”.

L’articolo, dunque, non preclude alle parti di procedere al rinnovo espresso del contratto. Diversamente, avremmo letto che il contratto “*non può essere [tout court] rinnovato*”. Una cosa è sostenere (correttamente) che in materia di r.c. auto non sia ammesso il rinnovo “tacito”, altro è sostenere che non sia possibile rinnovare la copertura. Il rinnovo è un istituto che consente al cliente e alla compagnia di proseguire nell’operazione negoziale precedentemente “stipulata”, anche oltre la scadenza naturale.

Con il rinnovo si manifesta infatti la volontà di continuare nell’operazione contrattuale originale, senza che si torni a ridiscutere, ridefinire e ricompilare attività già oggetto del precedente patto contrattuale (sul punto si è così espressa anche IVASS, in occasione della pubblica consultazione del Reg. n. 40/2018; in argomento, si veda anche il Riscontro IVASS del 1° gennaio 2020 all’interpello ANIA del 18 dicembre 2019 in materia di modifiche all’art. 134 comma-4 bis del CAP, nel quale l’Istituto fa riferimento alla possibilità che si possa configurare un “rinnovo” r.c. auto non solo presso la stessa impresa, ma anche presso diversa impresa ai fini del mantenimento del c.d. nuovo Bonus familiare).

3. Profilo di contesto IDD

Quanto ai possibili scostamenti del processo di collocamento da quello che vuole essere l’iter ideale tracciato dall’IDD, qualora l’adempimento di preventivazione del contratto base a carico degli intermediari si estendesse anche ai c.d. rinnovi, alcuni aspetti, in particolare, meritano attenzione:

- il contratto base potrebbe essere, e assai frequentemente sarà, un contratto diverso, anche quanto a spettro di garanzia, rispetto a quello in scadenza. L’intermediario sarebbe perciò obbligato per legge a trasmetterne la quotazione anche allorquando il contratto base risultasse inadeguato alle esigenze del cliente a suo tempo raccolte, per esempio per l’assenza di una garanzia accessoria (artt. 119 *ter*, co. 2, CAP. e 58 Reg. 40 IVASS); ma non solo:
- l’intermediario, dopo aver trasmesso, in automatico la proposta di rinnovo e la quotazione del contratto base, sarebbe tenuto comunque a procedere con la valutazione dei Demands and Needs ove il cliente volesse procedere con l’acquisto della (diversa) soluzione base. Ciò determinerebbe l’inversione dell’ordine logico e operativo delle attività che definiscono il processo di collocamento (per le quali la quotazione segue e non precede i Demands and Needs - art. 58 reg. 40 IVASS), rischiando di violare l’obbligo di

		<p>agire sempre nel migliore interesse del cliente, ex art. 119 <i>bis</i> CAP, ad esempio laddove si collocasse un contratto base privo della garanzia accessoria inizialmente prescelta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quotazione del contatto base in sede di rinnovo, specie se a distanza, comporterebbe poi “in concreto”, e per ragioni di trasparenza, il rilascio di ulteriori documenti, con sensibile aggravio di oneri rispetto a quanto previsto dalla norma che, al comma 2, afferma invece che non esiste obbligo di rilascio di “<i>supporti cartacei</i>”. Ciò conferma ulteriormente che l’art. 132 <i>bis</i> non sia stato pensato affatto per la fase di rinnovo; • soprattutto in sede di rinnovo su quietanza e a distanza si pone, infine, il rischio di sommergere il cliente di una tale mole di informazioni e documentazione che difficilmente egli riuscirà a comprendere e discernere, in autonomia e senza la possibilità di un confronto immediato con il professionista; si pensi ad esempio, ai set informativi relativi a vari contratti base che dovrebbero essere trasmessi unitamente alla preventivazione/comparazione). <p>Quelli innanzi riepilogati, sono i principali argomenti – più diffusamente esposti nella Nota allegata - che fanno propendere e confermare la proposta del mercato assicurativo per la non estensione degli obblighi informativi di cui all’art. 132 <i>bis</i> CAP alla fase del rinnovo.</p> <p>In ogni caso, si è anche effettuata una riflessione relativa al complesso scenario che si aprirebbe - e che assicurati, intermediari ed imprese dovrebbero affrontare - nella denegata ipotesi in cui l’Istituto di vigilanza ritenga di continuare ad estendere tali obblighi informativi sul contratto base anche ai rinnovi, pur in costanza delle suddette fondate motivazioni contrarie sia fattuali e connesse all’impatto operativo sul sistema r.c. auto sia giuridiche.</p> <p>Provando ad individuare un punto di equilibrio e una soluzione che soddisfi le esigenze di stimolare la conoscenza del contratto base e la necessità di fornire al cliente una comunicazione adeguata, proporzionata e chiara, crediamo che una informativa trasparente e completa circa lo strumento del contratto base possa essere la giusta misura di compromesso, senza allo stesso tempo estrarre dalla norma obblighi, non testualmente scritti, dagli esiti non del tutto in armonia con l’attuale quadro normativo.</p> <p>In pratica, si tratterebbe di una <i>informativa ad hoc da riportare all’interno della comunicazione ex art. 170 bis CAP</i>, con cui si presenta lo strumento del contratto base e si invita il cliente a rivolgersi al proprio intermediario per approfondirne la conoscenza. Il testo di tale comunicazione potrebbe seguire un modello standard, chiaro e trasparente, messo a disposizione dall’Autorità stessa, così da uniformare il mercato secondo il medesimo linguaggio.</p> <p>Qualunque sia la valutazione finale dell’IVASS, il processo realizzativo di questa seconda fase del progetto PREVENTIVASS richiede da parte dell’Istituto una necessaria proporzionalità e gradualità attuativa essendo l’adempimento dell’obbligo per gli intermediari operazione assai più complessa e delicata rispetto alla fase precedente del progetto, pur impegnativa, entrata a regime a partire dal 30 aprile 2021 con la preventivazione del contratto base da parte delle imprese <i>on demand</i> dei consumatori.</p> <p>A tale proposito, nell’ipotesi - che pure non possiamo condividere per i motivi tutti sopra illustrati – in cui l’Istituto valuti di estendere il suindicato obbligo per gli intermediari anche ai c.d. rinnovi r.c. auto, a maggior ragione si chiede all’Istituto stesso una tempistica adeguata all’ingente impatto e allo sforzo attuativo che sarebbe indispensabile a tal fine.</p>	<p>L’osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</p> <p>La pura informativa sul contratto base non è idonea a superare gli obblighi sanciti nella norma primaria che l’IVASS è delegato ad attuare.</p>
--	--	---	---

ANIA e le imprese hanno fatto la propria parte per contribuire alla realizzazione della prima fase del PREVENTIVASS e **confermano la propria disponibilità a trovare soluzioni operative razionali e sostenibili**, nell'usuale spirito di cooperazione con la Vigilanza, **anche per l'attuale e più sfidante seconda fase di applicazione.**

● **"Deregulation" degli accessi degli intermediari al Preventivass**

Riteniamo necessario sottoporre all'Istituto alcune riflessioni in merito alla variazione dell'originario schema di Regolamento, per cui le modalità di accesso da parte degli intermediari non prevederanno autenticazione mediante SPID, né registrazione preventiva ad un'area ad essi riservata

In base a quanto riportato dalla relazione illustrativa allo Schema, gli *"intermediari possono quindi connettersi all'applicazione direttamente dalla sezione pubblica di PREVENTIVASS o dal sito internet di ogni impresa. Nel primo caso, con una singola richiesta, ottengono i preventivi di tutte le imprese operanti in Italia, avendo comunque facoltà di selezionare, mediante apposita funzionalità, i preventivi delle sole imprese di cui sono mandatarî; nel secondo ottengono il solo preventivo dell'impresa dal cui sito internet hanno effettuato l'accesso"*.

Questo nuovo sistema, prevedendo un accesso libero per gli intermediari, sembra metterli sullo stesso piano dei consumatori, e se da un lato – attraverso una sorta di **"deregulation"** rispetto al precedente schema di Regolamento - **mira a semplificare le modalità attuative degli adempimenti a carico degli intermediari** stessi ex art. 132 bis dall'altro, tuttavia, non sembra più tenere in adeguato conto **la fondamentale differenza** fra le finalità dell'accesso a PREVENTIVASS dei **consumatori** e quelle degli **intermediari**, che devono essere in linea con la specifica normativa assicurativa.

Da questo punto di vista, il sistema stabilito nel nuovo schema di Regolamento, non prevedendo una registrazione da parte degli intermediari, e quindi una specifica modalità di identificazione del richiedente il preventivo, **rende più complessa l'attività delle imprese nella cooperazione applicativa con gli intermediari** per la preventivazione obbligatoria del contratto base, non mettendole in grado di riconoscere in maniera immediata le richieste di preventivazione che provengono dagli stessi.

Se è vero che l'obbligo di cui all'art. 132 bis del CAP è riferito agli intermediari, è altrettanto vero che da tale obbligo derivano direttamente ed indirettamente adempimenti attuativi sulle imprese mandatarie. In particolare, il sistema "semplificato" di accesso qui in commento **sposta dal sistema PREVENTIVASS e dagli intermediari al mercato assicurativo l'onere di identificare gli intermediari stessi**, senza peraltro un quadro comune ed omogeneo di regole tecniche di riferimento.

Al riguardo, si rileva infatti che - essendo venuto del tutto meno l'Allegato 2 del precedente schema regolamentare dedicato ai profili di processo degli accessi degli intermediari – il nuovo testo del Regolamento reca solo pochissime previsioni circa tali accessi e per di più alcune norme non sono di immediata comprensione quanto a modalità applicative, rendendo più difficile la posizione delle imprese con riferimento alla responsabilità delle stesse nel vigilare sugli adempimenti dei propri intermediari mandatarî.

Per le richieste di chiarimento su alcune di tali disposizioni si rinvia alla parte dedicata ai singoli articoli, mentre di seguito si fanno altre **osservazioni e proposte di portata generale su possibili soluzioni informatiche utili anche a fini di identificazione degli intermediari.**

L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare

La semplificazione delle modalità di adempimento dell'art. 132-bis è stata fortemente richiesta da tutte le componenti del mercato. Pertanto, accogliendo le richieste delle imprese, è stato eliminato l'obbligo a loro carico di:

- censire e comunicare periodicamente ai sistemi di PREVENTIVASS la propria rete distributiva;
- trasmettere ai sistemi di PREVENTIVASS l'elenco mensile dei contratti r.c. auto stipulati, completi dei riferimenti ai relativi preventivi ottenuti tramite il Preventivatore.

Ciò premesso, nell'attuale schema operativo, non è previsto alcun *"onere di identificare gli intermediari"* a carico delle imprese.

• **Necessità di procedure IT automatizzate “Machine to Machine” e di Manuale Tecnico aggiornato**

Di fatto il nuovo sistema “semplificato” – senza credenziali e area riservata per gli intermediari - previsto dallo schema regolamentare in consultazione comporta un accesso “manuale” e puntuale al PREVENTIVASS da parte di ciascun intermediario quale effetto della equiparazione delle modalità di accesso dell’intermediario stesso al consumatore, che non comporta appunto la gestione di credenziali di identificazione.

Riteniamo che **per gli intermediari risulti impraticabile gestire senza l’ausilio di procedure informatiche automatizzate la preventivazione di contratti base** in occasione di milioni di prime stipulazioni contratti r.c. auto e, a maggior ragione, in occasione di decine di milioni di rinnovi ogni anno, qualora questi ultimi siano inclusi nell’obbligo.

Infatti, la modalità di preventivazione del contratto base “manuale” imporrebbe che l’intermediario:

- inserisca targa e codice fiscale del cliente, per ottenere le informazioni necessarie dalle banche dati utilizzate dal PREVENTIVASS (modalità “fast”);
- completi con i dati aggiuntivi, se alcune informazioni non sono disponibili nelle banche dati
- digiti, invece, tutte le informazioni necessarie se nelle banche dati il veicolo non risulta registrato (modalità “slow” es: veicolo non ancora targato o in attesa di registrazione nelle banche dati);
- riporti il numero di preventivo nella polizza (prima sottoscrizione) o nella quietanza (rinnovo), manualmente, dato che non c’è collegamento tra PREVENTIVASS e sistema di emissione delle polizze/sistema di emissione delle quietanze di rinnovo dell’impresa;
- se plurimandatario, riporti inoltre a mano tutti i numeri di preventivo delle compagnie per le quali è autorizzato a collocare i contratti r.c. auto;

Inoltre, il PREVENTIVASS richiede obbligatoriamente un’ampia serie di informazioni – quelle del c.d. “modello elettronico” del contratto base di cui al DM del Ministero dello sviluppo economico (MISE) di gennaio 2021 - che l’impresa potrebbe non utilizzare ai fini tariffari e potrebbe pertanto non avere disponibili nei propri data base. Anche tale modalità di gestione del modello elettronico comporta vincoli e rallentamenti operativi che possono influire sui tempi di elaborazione del preventivo del contratto base.

Per evitare il forte rallentamento dell’operatività degli intermediari e di conseguenza dell’attività assicurativa obbligatoria r.c. auto d parte delle imprese - a tutto discapito del servizio offerto ai consumatori, che ne patirebbero i disagi - **l’ANIA ribadisce la richiesta**, già formulata durante la precedente pubblica consultazione, **che IVASS metta disposizione di ciascuna impresa la possibilità di attivare le richieste di preventivo del contratto base in modalità automatizzata tramite una funzione “machine to machine” fra sistema di impresa e PREVENTIVASS, in cui l’impresa possa specificare un suo riferimento interno (proprio intermediario)** quando la richiesta di preventivo del contratto base viene veicolata dal sistema informatico dell’impresa, che IVASS deve poi restituire al richiedente con identificativo specifico di ciascun preventivo.

Appare necessario, infatti, sia per le nuove stipulazioni sia a maggior ragione per i rinnovi - nell’ipotesi che vengano inclusi nell’ambito di applicazione dell’art. 132 bis del CAP - un sistema di preventivazione automatizzato che permetta

Proposta accolta

L’Istituto metterà a disposizione apposita funzionalità di connessione Application to Application, (c.d. A2A) per consentire alle imprese che ne facciano esplicita richiesta, l’integrazione di PREVENTIVASS con i sistemi gestionali di Compagnia.

Detta funzionalità è finalizzata ad agevolare l’operato dell’intermediario (affinché possa adempiere all’obbligo informativo inserendo i dati di preventivazione direttamente dal sistema gestionale fornito dall’impresa mandante) e dell’impresa che intenda procedere a interrogazioni massive periodiche (generando un preventivo di Contratto Base per ogni singolo contratto in scadenza in occasione delle c.d.

		<ul style="list-style-type: none"> - nel caso di sottoscrizione dei nuovi contratti: di evitare all'intermediario di inserire due volte i dati dell'assicurato, una prima volta per il contratto r.c. auto offerto dall'impresa mandante (o dalle imprese mandanti) ed una seconda volta per il contratto base offerto da tali imprese (o dalle imprese mandanti); - nel caso di un quietanzamento di rinnovo: di evitare che siano elaborati puntualmente in modalità manuale dall'intermediario tanti preventivi del contratto base quanti sono i contratti r.c. auto in scadenza anniversaria in quel quietanzamento. <p>In altre parole, si chiede all'IVASS di mettere a disposizione delle imprese funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Application to application <u>on line</u> per le prime sottoscrizioni, che consentano l'elaborazione del preventivo del contratto base entro i 30 secondi previsti dallo schema regolamentare - Application to application <u>batch</u> per i rinnovi, che consentano l'elaborazione dei preventivi del contratto base da parte delle procedure aziendali di quietanzamento in modalità differita. <p>In parallelo, dovrà essere sviluppato a cura delle imprese un sistema che colleghi in modo altrettanto automatizzato il numero identificativo del preventivo del contratto base ricevuto dal PREVENTIVASS alla polizza o alla quietanza a cui si riferisce, a dimostrazione dell'avvenuta quotazione del contratto base, come richiesto dal Regolamento in divenire.</p> <p>Si evidenzia che anche questa modalità automatizzata richiederebbe notevoli investimenti economici e tempi attuativi non immediati per sviluppi informatici impattanti, con la definizione di un processo complesso che vada a coniugarsi con le modalità di emissione dei contratti e soprattutto di emissione delle quietanze (anche nella forma giornaliera). Si tratterebbe infatti di un processo ex novo da aggiungersi ed integrarsi in un quadro di complessi adempimenti normativi e regolamentari legati all'offerta assicurativa r.c. auto.</p> <p>Le imprese segnalano, inoltre, con preoccupazione la necessità di valutare attentamente da parte dell'IVASS il rischio di sovraccarico dei sistemi IT non solo in fase di test, ma soprattutto nella fase di entrata a regime del PREVENTIVASS per gli intermediari, quando i sistemi così integrati potranno essere stressati potenzialmente da milioni di richieste di preventivi del contratto base in contemporanea, soprattutto in caso di inclusione dei rinnovi r.c. auto.</p> <p>In quest'ottica, ANIA evidenzia anche alla Vigilanza che le imprese hanno estrema urgenza di disporre di un Manuale tecnico completo ed aggiornato per valutare esattamente gli impatti tecnici e tecnologici derivanti dall'emanando Regolamento</p> <p>Al riguardo, rileviamo infatti che l'Allegato 1 allo schema di Regolamento fa riferimento al "<i>Manuale Tecnico dell'Amministratore d'impresa</i>" e tuttavia che tale Manuale non è stato posto in pubblica consultazione, ma è stato reso disponibile in altra sede da IVASS alle imprese in una versione, tuttavia, non aggiornata rispetto ai contenuti dello schema regolamentare ora in pubblica consultazione, poiché il testo risulta fermo alle previsioni del precedente schema 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrata in vigore 	<p>procedure di quietanzamento).</p> <p>Resta comunque fermo l'adempimento degli obblighi a carico degli intermediari previsti dall'articolo 132-bis del CAP indipendentemente dall'attivazione e dall'utilizzo di detta funzionalità.</p> <p>La previsione è inserita nell'Allegato 1 al regolamento.</p> <p>Il Manuale Tecnico dell'Amministratore d'impresa, nelle versioni aggiornate susseguites nel tempo, è stato reso</p>
--	--	--	---

			<p>In considerazione delle rilevanti implementazioni informatiche e gestionali richieste dal Regolamento in esame, evidenziamo alla Vigilanza come sia indispensabile prevedere un termine idoneo per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, in modo tale da permettere alle compagnie l'adeguamento sia dei processi sia delle procedure informatiche, previo il necessario confronto con l'Istituto nell'ambito del Tavolo Tecnico IVASS con ANIA e imprese, comprendente il profilo dell'utilizzo delle banche dati Auto di settore da parte del PREVENTIVASS, che si chiede di riconvocare con la massima urgenza. L'adeguamento in questione, infatti, per tutti i motivi innanzi illustrati, si rileva alquanto complesso e necessiterà di un adeguato periodo di collaudo, al fine di consentire una gestione ordinata e di agevolare il lavoro delle reti commerciali. In particolare, e a maggior ragione qualora siano inclusi i rinnovi, tale termine è stimabile in non meno di 12 mesi dalla pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale e, comunque, non anteriore al 1° giugno 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutela dati personali: precisazione <p>Si chiede un chiarimento in merito al documento pubblicato sul sito PREVENTIVASS e denominato "Dichiarazione Privacy", in cui si legge che "I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Istituto o delle imprese espressamente nominati come responsabili del trattamento".</p> <p>Si chiede di precisare che, nell'ambito del trattamento dei dati svolto dall'Istituto, questi potrà nominare quali responsabili (i) i propri dipendenti, (ii) collaboratori, o (iii) terze imprese.</p> <p>Si propone, pertanto, di modificare la frase suddetta come segue: "I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Istituto, da collaboratori dell'Istituto e dalle imprese che saranno espressamente nominate dall'Istituto stesso come responsabili del trattamento".</p>	<p>disponibile a tutte le imprese sin dalla prima fase d'avvio di Preventivass (3 maggio 2021).</p> <p>Si ritiene, pertanto, che le imprese da tempo siano in grado di valutare "gli impatti tecnici e tecnologici derivanti dall'emanando Regolamento".</p> <p>È ora disponibile anche sul sito web IVASS</p> <p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</p> <p>Proposta non accolta</p> <p>Per "imprese nominate responsabili del trattamento dei dati" menzionate nella Dichiarazione Privacy non si intende imprese di assicurazione nelle finalità di cui all'art. 15 del regolamento, ma imprese fornitrici espressamente nominate da IVASS quali responsabili del trattamento nell'ambito dei contratti stipulati</p>
6.1	ANIA (Allegato alle osservazioni)	Osservazioni generali	<p>"Si può ipotizzare di prevedere (anche sull'esperienza di quello che fu l'allegato 1 al Reg. n. 4/2006 ISVAP) una informativa ad hoc da riportare all'interno della comunicazione ex art. 170 bis CAP con cui si presenta lo strumento del contratto base e si invita il cliente a rivolgersi al proprio intermediario per approfondirne la conoscenza. Il testo di tale comunicazione potrebbe seguire un modello standard, chiaro e trasparente, messo a disposizione dall'Autorità stessa, così da uniformare il mercato secondo il medesimo linguaggio.</p> <p>In questo senso, una sana e chiara informativa nei termini sopra descritti, potrebbe essere la giusta misura di compromesso per stimolare la conoscenza del contratto base e allo stesso tempo non estrarre dalla norma obblighi, non testualmente scritti, dagli esiti non sempre in armonia con il quadro normativo generale talvolta neppure utili per il cliente."</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 6.</p>
6.2	ANIA (Allegato alle osservazioni)	Osservazioni generali	<p>"potrebbe essere previsto un meccanismo di progressività della preventivazione del contratto base, secondo il quale gli intermediari sarebbero tenuti ad inviare, nel primo anno di entrata in vigore della normativa regolamentare, i preventivi del contratto base ai clienti che hanno acquistato l'anno precedente e si trovano al primo rinnovo. E così via per gli anni a venire, secondo un meccanismo progressivo che vede anno dopo anno l'invio dei preventivi ai clienti che hanno acquistato negli anni precedenti".</p>	<p>Proposta non accolta</p> <p>La proposta non risulta chiara nella sua formulazione e comunque l'art. 132-bis del CAP non prevede alcun meccanismo di progressività della preventivazione.</p>
7	SLNRF	2 1, let. aa	<p>Si suggerisce di precisare che i soggetti di cui all'elenco annesso rientrino in tale definizione solo laddove abbiano effettivamente un incarico a distribuire (e non ad esempio laddove operino come broker).</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare già chiaro nella sua formulazione (articolo 3, co. 1, lett. e).</p>

8	SNA	2	1, q	Non è chiaro a cosa si riferisca l'acronimo IPID.	Si chiarisce che, IPID è l'acronimo di "Insurance Product Information Document", di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017.
9	SLNRF	3		L'art. 22 comma 5 del D. Legge 179/2012 consente di formulare l'offerta relativa al contratto base anche tramite link ad altre società del medesimo gruppo, apparentemente suggerendo la possibilità, nei gruppi assicurativi, che il Contratto Base sia emesso solo da alcune società del gruppo, mentre le altre potrebbero limitarsi ad offrire tale contratto. Si suggerisce di riflettere tale circostanza nel regolamento in commento.	Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 5.
10	SNA	3	1, d	L'ambito di applicazione limitato agli intermediari iscritti alle sezioni A, D, ed F del RUI (e indirettamente ai loro collaboratori iscritti alla sezione E) escluderebbe dall'obbligo altre figure di intermediari che pure collocano contratti rc auto, compromettendo l'"obiettivo primario" che si afferma nello stesso documento, ossia quello di tutelare il consumatore consentendogli di effettuare "una scelta consapevole tra le offerte relative al contratto base rc auto". Non si capisce per quale motivo tale interesse fondamentale venga meno a seconda della figura del distributore. In secondo luogo, il trattamento diversificato tra intermediari che distribuiscono un medesimo contratto comporterebbe inevitabilmente un effetto distorsivo della concorrenza tra gli stessi e, quindi, del mercato.	L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare. L'art. 132-bis CAP fa riferimento agli intermediari mandatari delle imprese di assicurazione.
11	ANIA	3	1, lett. d	<p>Al punto 3.4 del Documento di consultazione (pag. 5) è riportato che <i>"I predetti intermediari (mandatari per la distribuzione dei contratti r.c. auto iscritti nelle Sezioni A), D) ed F del RUI) sono soggetti all'obbligo di preventivazione per il contratto base anche quando nell'esercizio della propria attività si avvalgano di collaboratori iscritti nella sezione E ..."</i> (il testo continua poi escludendo i collaboratori orizzontali). Inoltre, al capoverso successivo è scritto che <i>"i collaboratori iscritti nella Sezione E, di conseguenza, pur non essendo direttamente obbligati al rilascio del preventivo, nel caso in cui operino per intermediari destinatari dell'obbligo di cui all'articolo 132 bis del CAP sono comunque soggetti alle direttive impartite dall'intermediario di riferimento in virtù del rapporto con questi intercorrente."</i></p> <p>Pertanto, gli iscritti nella Sezione E del RUI, anche se non obbligati direttamente al rilascio del preventivo, lo sono indirettamente in virtù del rapporto di collaborazione con un intermediario soggetto all'obbligo.</p> <p>Ciò posto, chiediamo un chiarimento in merito all'applicazione delle regole sul Preventivatore, per tutte quelle figure, i c.d. addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari principali A, D e F che, al pari di coloro iscritti in sezione E che operano fuori sede, possono collocare contratti assicurativi r.c. auto in base al possesso dei richiesti requisiti professionali, pur senza essere iscritti al Registro.</p> <p>Si richiamano, relativamente all'inclusione degli intermediari iscritti nella sezione D del RUI nell'ambito di applicabilità del Regolamento, i contenuti riportati nelle Osservazioni Generali. Ad ulteriore approfondimento, si osserva che l'offerta commerciale definita fra l'impresa e l'intermediario mediante accordo distributivo può facilmente risultare inconciliabile con le caratteristiche del contratto base, come individuate nel decreto del MiSE di data 4 gennaio 2021. Le politiche di offerta attuate dagli intermediari iscritti nella sezione D del RUI si distinguono generalmente per la presenza di elementi di personalizzazione e pacchetti di garanzie che non si coniugano, quanto a fungibilità, con la proposizione del contratto base; l'offerta, infatti, è frutto di logiche discendenti dal mercato di riferimento, che l'intermediario stesso contribuisce a definire (si veda anzitutto il reg. 45/2020), avuto riguardo all'interesse ed alle esigenze peculiari del proprio segmento di clientela, inevitabilmente dipendenti dal prodotto principale commercializzato. Proprio il richiamo all'interesse del cliente, in queste occasioni generalmente orientato verso soluzioni</p>	<p>Si chiarisce che l'obbligo di preventivazione grava sull'intermediario presso e per il quale i soggetti in parola operano, il quale è direttamente responsabile dell'operato dei medesimi e risponde delle loro eventuali inadempienze circa l'obbligo di preventivazione su di lui gravante.</p> <p>Proposta non accolta. L'intermediario iscritto nella sezione D è titolare di un mandato conferito da un'impresa di assicurazione; pertanto, nel caso in cui il mandato riguardi il ramo r.c. auto, è tenuto a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 132-bis del CAP. Ciò premesso, nel caso in cui un cliente chieda ad un intermediario iscritto in sezione D la preventivazione di un contratto r.c. auto dovrà, in ogni caso, essere informato, con preventivo, sui premi offerti per il contratto base r.c. auto da tutte le imprese di cui l'intermediario sia mandatario.</p>

				<p>assicurative definite anche in funzione dell'acquisto del prodotto principale, impone una riflessione sulle potenziali conseguenze dell'applicazione dell'attuale disciplina: anche nel caso in cui si ritenesse non necessaria una revisione degli accordi distributivi in corso, gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI si troverebbero ad affrontare un aggravio procedurale ed un incremento dei costi non giustificati da un tangibile vantaggio per la clientela. Anzi, nel contesto appena descritto, la possibile fuoriuscita di numerosi e rilevanti partner dal mercato distributivo in questione (che – si ricorda – non costituisce il business principale di tale categoria di intermediari), condurrebbe ad una inevitabile perdita di concorrenzialità dello stesso, senza dubbio e in primo luogo a sostanziale discapito dei consumatori. A ben vedere, si tratterebbe di effetti palesemente distorsivi in aperto contrasto con la stessa ratio dell'intervento regolamentare.</p> <p>In alternativa, l'obbligo nei confronti di tale categoria di intermediari potrebbe essere limitato al caso in cui l'incarico distributivo preveda espressamente la possibilità di distribuire anche il contratto r.c. auto base.</p> <p>Le ragioni esposte sembrano valere di principio, con le debite differenze e proporzioni, anche per gli intermediari iscritti alla sezione F del RUI interessati.</p> <p>Si richiede quindi di circoscrivere l'ambito applicativo del Regolamento ai soli intermediari iscritti nella sezione A del RUI, intendendo riferito ad essi - quali intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese – il riferimento dell'art. 132 agli intermediari "mandatari" di Imprese</p>	
12	Unipolsai	3	2	<p>Sul sito PREVENTIVASS.it sono presenti tra le tipologie di "Utilizzo Principale" del mezzo le voci: "AFFARI" e "TEMPO LIBERO E LAVORO" che implicano un utilizzo professionale del veicolo che differisce da quanto espressamente previsto dall'art. 132-bis del CAP che fa esplicito riferimento esclusivamente alla categoria del "consumatore", escludendo quindi l'utilizzo professionale del veicolo.</p> <p>Si chiede quindi di allineare interamente il sistema PREVENTIVASS eliminando dal sito gli attributi "AFFARI" e "TEMPO LIBERO E LAVORO" e di prevedere una espressa informativa su PREVENTIVASS che, prima di avviare il processo di preventivazione, chiarisca all'utenza che il servizio è rivolto esclusivamente ai consumatori.</p> <p>Si chiede anche di introdurre un filtro bloccante che consenta di accedere al PREVENTIVASS solo se l'utente dichiara di aver preso visione di tale informativa e soprattutto solo se dichiara di essere un consumatore e, pertanto, che non utilizzerà il veicolo per uso professionale.</p>	<p>Le osservazioni non comportano modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Tuttavia dall'applicativo è stata eliminata la voce "AFFARI" secondo quanto previsto dal Modello Elettronico. Il sistema prevede filtri bloccanti che consentono la preventivazione alle sole persone fisiche.</p>
13	SNA	3	2	<p>L'inclusione dei ciclomotori nell'obbligo di preventivazione è un'impropria estensione non prevista dalla norma primaria dell'articolo 132-bis del CAP.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</p> <p>L'inclusione dei ciclomotori discende dalla definizione dell'ambito di applicazione del contratto base contenuta nel DM n. 54/2020.</p>
14	Unipolsai	4	1	<p>Si segnala un refuso nella numerazione degli elenchi di cui al comma 1.</p>	<p>Il refuso è stato corretto</p>
15	ANIA	4	1, lett. a	<p>Si segnala un possibile refuso: lett. a) anziché lett. c).</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 14</p>
16	ANIA	4	3	<p>Non è chiaro se tale attività sia rappresentata dal presente Regolamento (schema) e allegato e altra documentazione tecnica già presente o vi sia altro a venire; si chiede di definire in maniera più puntuale la normativa di riferimento quanto meno in relazione a quella di emanazione IVASS. A titolo di esempio si fa presente che nell'Allegato 1 si menziona il Manuale tecnico dell'Amministratore d'impresa che è stato messo a disposizione da IVASS, ma non risulta essere aggiornato e coordinato con il nuovo testo regolamentare, essendo fermo alla precedente versione dello stesso.</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 6.</p>
17	ANIA	5		<p>Si rimanda al commento dell'art. 11, comma 1.</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 36</p>
18	AIBA	7		<p>Visualizzando le garanzie del contratto base rc auto e, solo su richiesta, delle garanzie aggiuntive individuate, la quotazione risulta limitata a elementi prefissati che escludono altri fattori di</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</p>

				protezione opzionabili in ambito rc auto, maggiormente aderenti alle esigenze della clientela; la necessità di modulare il preventivo alla molteplicità delle garanzie assicurative proposte dalle Imprese risulta un fattore essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo di massima comparazione delle offerte sancito dalla norma primaria. Al fine di fornire al consumatore "in modo corretto, trasparente ed esaustivo un'informativa sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione" le clausole aggiuntive proposte dalle diverse Imprese e che influiscono su scontistiche e altre riduzioni di premio, dovrebbero essere globalmente considerate, riportando tutte le clausole adottate dalle compagnie, senza esclusione alcuna, attraverso l'implementazione dell'elenco di cui all'art. 7	Le clausole aggiuntive al Contratto Base contenute nell'art. 7 del regolamento riproducono esattamente quelle previste dal D.M. n. 54/2020.
19	SNA	7	2	Le clausole aggiuntive al contratto base -gratuite o meno- rappresentano interpretazioni estensive rispetto all'obbligo legislativo del CAP (oneroso per la mole di dati da implementare). Tale possibilità di utilizzo comprometterebbe l'affidabilità giuridica e tecnica del sistema, creando un elemento settoriale caratteristico solo del Preventivatore. Per di più, su alcune di esse gravano da tempo, in Giurisprudenza, seri dubbi di legittimità, vedasi ad esempio la "guida esclusiva" al punto a), che integrerebbe un'impropria esclusione della garanzia per la circolazione <i>volente domino</i> .	Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 18
20	ANIA	7	2	Si suggerisce una parziale riscrittura dell'articolo per rendere più chiaro il testo, evidenziata in rosso: <i>"Su richiesta del consumatore o dell'intermediario, oltre al preventivo per le garanzie di cui al comma 1, l'impresa rilascia preventivo anche per le seguenti clausole aggiuntive al contratto base, la cui offerta è rimessa alla seguito di libera valutazione e iniziativa dell'impresa stessa..."</i>	Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato.
21	AIBA	7	3	Riteniamo opportuno segnalare come ultronea la condizione di "liberalità" espressa dall'art. 7 comma 3 che concede alle compagnie l'opportunità di offrire le opzioni migliorative del contratto base senza oneri aggiuntivi, tenuto conto che in un mercato libero dei prezzi tale concessione è presupposto e diritto dell'impresa di assicurazione e non necessita di precisazioni regolamentari.	L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare Il testo è già chiaro nella sua formulazione
22	ANIA	8	1	Al riguardo si ribadisce che le imprese non sono state messe in grado di valutare compiutamente l'impatto effettivo dello schema di Regolamento sulla propria organizzazione e sull'adozione di coerenti misure tecnico informatiche poiché non è stato possibile valutare la documentazione tecnica, che non è stata interamente allegata allo Schema regolamentare in pubblica consultazione. In particolare, si ricorda nuovamente che il "Manuale Tecnico dell'Amministratore d'Impresa", a cui l'Allegato 1 fa riferimento, è stato reso disponibile alle imprese in una versione che non risulta aggiornata e allineata allo Schema di Regolamento in commento.	Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 6
23	Unipolsai	9	1, lett. b)	Si chiede di modificare l'espressione "garanzie aggiuntive" in "clausole aggiuntive" al fine di rendere coerente il dettato di cui alla lett. b al testo dell'art. 9 e all'intero impianto del documento in consultazione.	Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato
24	SLNRF	9	1, let. b	Si chiede di chiarire (anche all'art. 12 comma 4) se, avendo prescelto il consumatore di richiedere il preventivo anche per garanzie aggiuntive diverse dall'RCA, lo stesso visualizzerà solo i preventivi offerti dalle imprese che offrano le predette garanzie aggiuntive (o anche quelli delle compagnie che offrono solo la garanzia RCA). In tal caso: - Si suggerisce di inserire un'avvertenza circa la possibilità di ripetere il preventivo solo per l'RCA, non essendo obbligato ad acquistare le garanzie aggiuntive; - Si suggerisce di evidenziare come le garanzie non sono uniformate (come invece per l'RCA) sicché il cliente dovrebbe leggere attentamente termini e condizioni.	Si chiarisce che Preventivass rilascia i preventivi relativi al Contratto base, come definito dal D.M. n. 54/2020, emessi da tutte le imprese assicurative che esercitano il ramo r.c. auto. Detti preventivi sono esposti con le modalità previste dall'art. 12, co. 4, del regolamento.
25	SLNRF	9	1, let.c	Tenuto conto degli argomenti spesi dall'Istituto circa la facoltatività dell'offerta del le clausole aggiuntive quando offerte dall'impresa relativamente a prodotti diversi dal RCA base, si chiede di confermare la correttezza dell'interpretazione, basata sulla relazione e sull'analisi di impatto regolamentare, secondo cui l'offerta delle clausole aggiuntive è del tutto facoltativa e in quanto tale non è vincolata dall'eventuale offerta da parte di un'impresa di determinate clausole tramite altri canali. In altre parole si chiede di confermare la correttezza dell'interpretazione secondo cui un'impresa che includa una certa clausola aggiuntiva tra le garanzie offerte nell'ambito della propria	Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 5.

				<p>complessiva offerta commerciale non sia costretta ad inserire la stessa clausola aggiuntiva anche nell'offerta del contratto r.c. base tramite preventivatore. Del resto, una diversa impostazione costituirebbe una compressione della libertà d'impresa che travalicherebbe i limiti di quanto previsto dalle norme primarie: il legislatore ha voluto difatti stimolare la concorrenza e la trasparenza rispetto alla versione base del contratto RCA, come individuato dal Decreto Ministeriale 54/2020. Costringere le compagnie a formulare un'offerta rispetto ad un contratto base inclusivo delle clausole aggiuntive comporterebbe che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di fatto, il contratto base (inteso come contratto per il quale vale l'obbligo di offerta) verrebbe esteso alle clausole aggiuntive, mentre ciò non rientrerebbe nell'impostazione del Decreto Ministeriale 54/2020 cui è demandata l'individuazione dell'obbligo di offerta; - Di fatto, ciò vorrebbe dire che l'obbligo di offerta relativo al contratto base sarebbe differenziato a seconda delle offerte commerciali adottate dalle compagnie, determinando un'asimmetria degli obblighi non voluta né dal Decreto Legge né dal Decreto Ministeriale. <p>Peraltro il Decreto Ministeriale non disciplina nel dettaglio le clausole aggiuntive (ad esempio l'età rilevante ai fini della "guida esperta" o il numero di persone relative alla clausola "guida esclusiva") sicché le offerte non sarebbero comunque pienamente comparabili tra loro (ragion per cui il cliente dovrebbe leggere attentamente termini e condizioni, in contrasto con la semplicità di consultazione prefigurata dal legislatore).</p>	
26	ANIA	9	1, lett. a	Viene disciplinata la risposta telematica all'interrogazione alle Compagnie da parte di IVASS in termini temporali, fissando in "30 secondi" il massimo per la risposta; suggeriamo di rimandare alla documentazione tecnica a supporto tutti i riferimenti di questa tipologia, essendo oltretutto suscettibili di possibili variazioni nell'evolvere della tecnologia.	Proposta non accolta. Si tratta di termine perentorio di cui è necessario dare evidenza nel testo regolamentare.
27	ANIA	9	1, lett. f	Si richiede di eliminare la locuzione "tra cui" e di fornire un elenco puntuale ed esaustivo della documentazione precontrattuale in linea con quanto contenuto nel Regolamento IVASS 41/2018.	Proposta non accolta. L'impresa è comunque tenuta a consentire tramite collegamento ipertestuale la visualizzazione di tutta la documentazione precontrattuale r.c. auto prevista dalla normativa vigente.
28	Unipolsai	9	1, lett. g	Quanto alla conservazione dei preventivi da parte dell'impresa di cui alla lett. g) si chiede conferma che il salvataggio e la conservazione non si riferisca ai preventivi c.d. tardivi (art. 13, comma 2) o ai preventivi c.d. omissi (art. 13, comma 3).	Si conferma l'esclusione dei preventivi richiamati nell'osservazione.
29	ANIA	9	1, lett. g	La disposizione prevede che, tra gli adempimenti a carico dell'impresa, è prevista la conservazione di ciascun preventivo per un periodo non inferiore alla sua validità, 60 giorni a decorrere dalla data di emissione dello stesso da parte dell'impresa, ai sensi dell'art. 14, co. 1 e in caso di successiva conclusione del contratto fino alla scadenza di quest'ultimo (12 mesi). Riteniamo che il periodo di conservazione dei preventivi, da parte degli intermediari, dovrebbe corrispondere, in termini di coerenza, all'analogo adempimento a carico delle imprese: non inferiore alla sua validità e, in caso di successiva conclusione del contratto, fino alla scadenza di quest'ultimo. Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.	Si chiarisce che l'obbligo di conservazione del preventivo è a carico dell'impresa.
30	ANIA	10		Si osserva che le verifiche previste dall'articolo in esame riprendono i compiti della funzione di verifica della conformità che sono già previsti dal Regolamento IVASS n. 38/2018, art. 34. Ai sensi del suddetto Regolamento, difatti, la funzione di verifica della conformità è chiamata a "valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate dall'impresa per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme", con riferimento a tutte le norme applicabili all'impresa, anche di nuova emissione. Pertanto, non intravediamo la necessità di prevedere un articolo avente ad oggetto le verifiche sulla conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento, essendo tali controlli di fatto già previsti dalla normativa vigente. Se ne chiede quindi l'eliminazione, in quanto pleonastico.	Proposta non accolta. La disposizione richiama specifici adempimenti conseguenti all'integrazione dei sistemi d'impresa con Preventivass.

				In linea di principio, e più in generale, si suggerisce di eliminare dal dettato del Regolamento quei riferimenti ad altra normativa emanata da IVASS che sono riportati nel documento in maniera generica senza una declinazione specifica relativa al documento in oggetto.	
31	ANAPA	11	1 lett a)	Si aggiunga al termine della frase: “ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente” Testo proposto: “a) accedono a PREVENTIVASS e inseriscono le informazioni necessarie per l’elaborazione del preventivo ove il consumatore non abbia già utilizzato il servizio autonomamente ”.	Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato.
32	Unipolsai	11	1, lett. a)	Il Regolamento in pubblica consultazione pone generalmente in capo agli intermediari una serie di adempimenti che determinano, a seconda delle peculiarità del canale distributivo di interesse (sezione del RUI e rapporto di mandato), ricadute di differente entità operativa, con un conseguente impatto anche sui modelli di business delle imprese mandanti. Si richiede pertanto di prevedere, in via del tutto facoltativa e solo per le imprese che ne facciano espressa richiesta , la possibilità di integrare PREVENTIVASS con i gestionali di Compagnia tramite un sistema M2M/A2A tale per cui l’intermediario possa adempiere all’obbligo informativo inserendo tutti i dati di preventivazione necessari direttamente dal sistema gestionale da lui in uso e in un’unica soluzione, generando un flusso che tramite il Modello Elettronico permetta di ottenere come output l’elaborazione dei seguenti preventivi: <ul style="list-style-type: none"> - preventivo rilasciato da PREVENTIVASS con il Contratto Base mediante una richiesta on line; - preventivo rilasciato dal sistema gestionale in uso all’intermediario con l’offerta alternativa individuata dal cliente e liberamente offerta dall’impresa; Analoga funzionalità dovrebbe inoltre essere prevista per garantire la possibilità di effettuare un’interrogazione massiva in occasione della scadenza annuale del contratto e che permetta di generare un preventivo in Contratto Base per ogni singolo contratto in scadenza.	Proposta accolta. Si rinvia alla risoluzione all’osservazione n. 6.
33	Unipolsai	11	1, lett. c)	La lett. c) dell’art. 11, co. 1, impone agli intermediari, in caso di conclusione del contratto r.c. auto, di raccogliere e conservare secondo le modalità concordate con le imprese delle quali sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto tutte le informazioni sui premi offerti dalle imprese relativamente al contratto base. All’interno di tale dichiarazione saranno riportati anche i numeri identificativi dei preventivi rilasciati dalle imprese mandanti. Si osserva che la conservazione della documentazione richiesta presenta profili di criticità in ragione della gravosità gestionale in capo agli intermediari e alle compagnie. Si auspica quindi che l’Istituto valuti una soluzione alternativa che, pur nel rispetto delle finalità probatorie che si prefigge la norma, sia declinata in una maniera maggiormente sostenibile.	Proposta non accolta. La conservazione della dichiarazione è necessaria al fine di provare, anche a tutela dell’intermediario, l’adempimento dell’obbligo posto a suo carico dall’articolo 132-bis, comma 4, del CAP. La disposizione peraltro lascia ampia autonomia in merito alle modalità di raccolta e conservazione della dichiarazione.
34	ANAPA	11	1lett c)	Si propone di aggiungere nel testo alla fine della prima frase “ o di aver utilizzato il servizio PREVENTIVASS autonomamente ”. Si propone di aggiungere nel corpo del testo l’utilizzo del pronome “essi” come riferito agli intermediari, in relazione agli accordi con le imprese mandanti in riferimento alle modalità di conservazione della dichiarazione. Si propone l’abrogazione dell’ultima frase “La dichiarazione riporta i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti” ritenendo la dichiarazione di attestazione di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti conforme al disposto dell’adempimento dell’art.132 bis Cap. Testo proposto: “c) in caso di conclusione di un contratto rc auto, raccolgono e conservano secondo le modalità da essi concordate con le imprese di cui sono mandatari la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato il servizio PREVENTIVASS autonomamente”.	Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato Proposta non accolta. Il riferimento agli intermediari è già chiaro nel testo regolamentare. Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione all’osservazione n. 1.
35	Unipolsai	11	1	Si chiede di specificare che l’intermediario è tenuto alla preventiva consultazione del PREVENTIVASS solo quando il consumatore non abbia già autonomamente ottenuto da PREVENTIVASS il preventivo	

				<p>del contratto base.</p> <p>Si propone pertanto di modificare il primo comma dell'art. 11 nel modo che segue: <i>"Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 132-bis, comma 1, del Codice, qualora il consumatore non abbia già autonomamente consultato il PREVENTIVASS, gli intermediari (...)".</i></p> <p>Si osserva anche come l'inciso proposto sarebbe logicamente collegato al disposto dell'art. 18, co. 2 il quale prevede che <i>"L'impresa, in caso di finalizzazione del preventivo rilasciato da PREVENTIVASS, assiste il consumatore nella fase di conclusione del contratto indicando la denominazione e l'indirizzo degli intermediari presso i quali, per tutto il periodo di validità del preventivo, è possibile recarsi per procedere alla stipula del contratto, secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1. A tal fine il consumatore potrà esibire, in formato cartaceo o digitale, il preventivo ottenuto mediante PREVENTIVASS o indicarne il numero identificativo."</i></p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 31</p>
36	ANIA	11	1	<p>Nell'attuale formulazione l'Intermediario non è riconosciuto all'accesso: come funzionerebbe l'"apposita funzionalità" di filtro a cui si fa cenno nel paragrafo "Modalità di accesso e accreditamento al servizio del Nuovo Preventivatore da parte degli intermediari e delle imprese" della Relazione di presentazione?</p> <p>Come evidenziato nelle osservazioni generali, il tema assume contorni di rilievo per tutti gli intermediari monomandatari e plurimandatari.</p> <p>La dichiarazione riportante il numero identificativo del preventivo del contratto base, nonché il numero identificativo dell'impresa a cui si riferisce il preventivo o delle imprese in caso di intermediari plurimandatari dovrebbe essere compilata in modalità manuale o semi- manuale dall'intermediario. L'aggravio operativo appare non sostenibile e rischia di rallentare fortemente l'attività degli intermediari e delle imprese a discapito dei consumatori, anche in considerazione della complessità dei codici identificativi e della frequenza dell'adempimento richiesto all'Intermediario. Nel caso di inclusione dei rinnovi si tratterebbe di minimo 36 milioni di adempimenti l'anno (totale dei contratti r.c. auto autoveicoli e motoveicoli). Per questo è vitale che l'IVASS metta a disposizione delle imprese funzionalità automatizzate a fini di ausilio e integrazione con l'operatività degli intermediari per velocizzare la preventivazione del contratto base, identificando intermediari e preventivi stessi.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare</p> <p>Si chiarisce tuttavia che nella fase finale del processo di preventivazione, mediante apposito menù a tendina, è possibile selezionare le imprese di cui si intende visualizzare i preventivi</p> <p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 1</p>
37	ANIA	11	1, lett. C	<p>La disposizione stabilisce che in caso di conclusione del contratto, gli intermediari raccolgono e conservano – secondo le modalità concordate con le imprese mandanti – la dichiarazione del cliente che attesta di avere ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base.</p> <p>Riteniamo di ottemperare all'adempimento richiesto, nel caso in cui la dichiarazione del cliente possa essere raccolta attraverso l'inserimento di apposito disclaimer in quietanza e pagamento del premio, senza dover passare necessariamente dalla raccolta di una firma. Si chiede conferma della correttezza di tale soluzione.</p> <p>Inoltre, posto che la dichiarazione del cliente deve riportare i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti, a beneficio della leggibilità della dichiarazione del cliente, valuti l'Istituto la possibilità di semplificare i numeri di preventivi e l'ID richiesta che sono attualmente composti, rispettivamente, da 35 e 42 caratteri.</p> <p>Sempre a tale proposito si chiede altresì di confermare se, per adempiere all'obbligo, di cui alla presente disposizione, sia sufficiente riportare nella dichiarazione il codice unico generato dall'interrogazione di PREVENTIVASS. In sede di eventuale controllo, infatti, tale codice sarebbe sufficiente per risalire ai preventivi di tutte le imprese mandanti interrogate.</p>	<p>La soluzione proposta non è corretta.</p> <p>La dichiarazione deve essere completa di tutte le informazioni richieste dall'articolo 132-bis del CAP nonché debitamente datata e sottoscritta. Ciò anche al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale dei soggetti interessati (consumatori e intermediari) e per consentire le verifiche sul rispetto della norma.</p> <p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 1.</p>
38	SNA	11	1.b	<p>Non si comprende la motivazione a fronte della quale, per una richiesta del cliente di conversione di preventivo autonomamente eseguito tramite Preventivass, l'intermediario plurimandatario debba rielaborare il processo anche per le altre Imprese di cui detiene mandato.</p>	<p>Si chiarisce che l'obbligo a carico dell'intermediario discende dall'articolo 132-bis, comma 1, del CAP.</p>

39	SNA	11	1.c	<p>Come il comma precedente, anche questo rappresenta un aggravio discriminatorio ai danni degli intermediari plurimandatari, costretti a oneri più gravosi rispetto ai colleghi che detengono un solo mandato. In generale, gli oneri burocratici richiesti sono in contrasto con i principi di semplificazione cui deve tendere la normativa di settore. Oneri peraltro non portatori di un apprezzabile beneficio a favore del cliente, come illustrato nelle Osservazioni Generali.</p> <p>In coerenza con quanto riportato in premessa si propone l'inserimento della lettera d) così formulata: <i>nel caso in cui il cliente si rifiuti di fornire -in tutto o in parte- le informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo, rendendone impossibile la sua elaborazione e il suo rilascio, l'intermediario, in caso di conclusione del contratto, raccoglie e conserva secondo le modalità concordate con le imprese mandanti la dichiarazione con la quale il cliente attesta di non aver voluto fornire le informazioni, in tutto o in parte, richieste per l'elaborazione del preventivo, rinunciando a rilevare la nullità di cui all'art. 132 bis comma 4 CAP".</i></p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 38.</p> <p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 3.</p>
40	AIBA	12		<p>Per quanto riguarda, la fruibilità dell'esito della ricerca, si nota che il contenuto dell'articolo 12 punto 4 debba essere rivisto da un punto di vista tecnico in quanto da simulazione effettuate non appare di immediata comprensione la suddivisione tra i preventivi di cui ai punti a) e b). Sarebbe preferibile rivedere la struttura di rendering dei risultati che dovrebbe riportare più chiaramente l'elenco delle condizioni prescelte di modo da poter essere immediatamente comparate. Allo stesso modo si è osservato che solo alcuni preventivi riportavano un riferimento ad una scontistica senza alcun riferimento agli elementi che ne avessero determinato l'applicazione. Anche tale aspetto rischia di non rendere le informazioni al consumatore trasparenti, come nello spirito della norma, bensì di creare incertezza ed indeterminazione.</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione che non comporta modifiche al testo già chiaro nella sua formulazione originaria.</p> <p>In conformità con le disposizioni regolamentari, il processo di preventivazione prevede anche la visualizzazione dei dati riassuntivi della richiesta di preventivo, comprensiva delle eventuali clausole aggiuntive, consentendo in tal modo un'immediata comparazione con i preventivi rilasciati dalle imprese.</p> <p>Per quanto concerne l'osservazione sulla scontistica si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 4.</p>
41	ANIA	12	2	<p>Per rendere coerente il testo a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, sul presupposto che il consumatore possa richiedere le clausole aggiuntive soltanto nel caso in cui queste vengano offerte dalle imprese, si propone di modificare il testo come evidenziato in carattere rosso, di seguito: <i>"Le imprese trasmettono a PREVENTIVASS, utilizzando il modello di cui al comma 1, il preventivo riportante le garanzie comprese nel contratto base e le clausole aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 2, richieste dal consumatore e liberamente offerte dall'impresa."</i></p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'integrazione del testo non è necessaria. La disciplina sulle clausole aggiuntive con riferimento al contratto Base è contenuta nell'art. 7, co. 2, del regolamento esplicitamente richiamato nell'art. 12, co. 2.</p>
42	SLNRF	12	4	<p>Si chiede di chiarire se, avendo prescelto il consumatore di richiedere il preventivo anche per garanzie aggiuntive diverse dall'RCA, lo stesso visualizzerà solo i preventivi offerti dalle imprese che offrano le predette garanzie aggiuntive (o anche quelli delle compagnie che offrono solo la garanzia RCA).</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si suggerisce di inserire un'avvertenza circa la possibilità di ripetere il preventivo solo per l'RCA, non essendo obbligato ad acquistare le garanzie aggiuntive; <p>Si suggerisce di evidenziare come le garanzie non sono uniformate (come invece per l'RCA) sicché il cliente dovrebbe leggere attentamente termini e condizioni.</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 24</p>
43	SNA	12	5	<p>Osserviamo come una visualizzazione mutuata dagli aggregatori online, quindi basata principalmente sulla grandezza numerica del prezzo, per di più incentrata su coperture base, non possa far altro che aggravare l'atavico atteggiamento culturale italiano nei confronti dello strumento rc auto, vissuto come una commodity il cui valore si misura soltanto con il prezzo stesso, senza che trovi spazio la considerazione di fattori quali l'affidabilità dell'intermediario o della Compagnia e l'adeguatezza delle garanzie.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Ai sensi dell'art. 22, co.6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'offerta relativa al contratto base formulata dall'impresa deve contenere separata evidenza delle singole voci di costo che, in dipendenza delle opzioni prescelte, concorrono alla definizione del prezzo finale della copertura, garantendo elementi di trasparenza e conoscenza a vantaggio del consumatore.</p>
44	ANIA	12	6	<p>La prima parte della disposizione stabilisce che le provvigioni debbano essere incluse nell'indicazione del premio di tariffa, senza esposizione separata. Viceversa, il successivo periodo richiama l'art. 131</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p>

				<p>CAP e le relative disposizioni attuative (quindi tra queste il Regolamento ISVAP 23 del 2008) che invece prevedono l'indicazione separata delle provvigioni r.c. auto.</p> <p>Nel richiedere un chiarimento su tale punto, riportiamo di seguito l'osservazione che avevamo fatto in occasione della precedente consultazione.</p> <p>Si propone a fini di maggior chiarezza attuativa di riformulare il comma 6 come segue: "Il preventivo rilasciato tramite XXXXX riporta il premio di tariffa, includere comprensivo di eventuali provvigioni, l'imposta sulle assicurazioni, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e gli eventuali sconti che l'impresa ritenga di applicare. Restano fermi gli adempimenti a carico degli intermediari previsti dall'articolo 131 del Codice e dalle relative disposizioni attuative."</p> <p>Suggeriamo di eliminare l'intero ultimo capoverso, in quanto le norme del CAP sono efficaci indipendentemente da qualsiasi richiamo regolamentare.</p> <p>Circa le provvigioni è fondamentale disciplinare che le stesse sono già comprese nel premio di tariffa; saranno esposte come "di cui" dopo il totale lordo, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23/2008.</p>	<p>Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato sostituendo il termine "includere" con "comprensivo di".</p> <p>Resta invariata la rimanente parte del testo regolamentare.</p>
45	SNA	14	2	<p>Il riferimento all'applicazione della "tariffa vigente" pare non tenere conto della prassi di mercato per cui una tariffa vera e propria come storicamente intesa non è più in corso, ma il premio finale è la risultante di complessi calcoli estremamente personalizzati effettuati da algoritmi dinamici. Nemmeno pare essere tenuta in conto la possibilità, per gli Intermediari, di applicare scontistica. La mancata considerazione di tali elementi potrebbe generare convinzioni fuorvianti nel consumatore.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Tuttavia l'applicativo evidenzia la possibilità che il premio praticato, sulla base della tariffa vigente, possa essere ridotto per l'applicazione di sconti da parte degli intermediari.</p>
46	ANIA	14	1, 2	<p>L'effetto combinato delle due disposizioni fa sì che le Compagnie, in caso di modifica della Tariffa RCA, debbano poter gestire contemporaneamente la tariffa precedente e quella nuova con conseguenti rilevanti oneri gestionali.</p> <p>L'articolo 14 (ex art. 15), sulla validità del preventivo del contratto base r.c. auto, è già stato oggetto di osservazioni da parte del mercato, in occasione della pubblica consultazione di maggio scorso e del Tavolo Tecnico tenutosi a dicembre.</p> <p>In tali circostanze, l'Associazione ha ritenuto che nel complesso, la modifica della formulazione della norma in oggetto ipotizzata da IVASS non sembra apportare un valore aggiunto per imprese, intermediari e consumatori rispetto al Regolamento n. 23, in termini di accresciuta trasparenza della preventivazione online sia dei contratti non-base sia del contratto base.</p> <p>A tale riguardo, riteniamo che le modifiche apportate all'art. 5, comma 5 del Regolamento ISVAP n. 23/2008, richiamate all'art. 19 del presente documento in consultazione non siano consigliabili, in un contesto complesso e già segnato da importanti novità come quello dell'attuazione del contratto base, introducendo ulteriori variazioni che vadano a modificare un meccanismo da lungo tempo sperimentato, ormai noto e "metabolizzato", con una previsione diversa i cui profili operativi aggiungono, anziché diminuire, elementi di incertezza nei rapporti con i consumatori a fronte, per di più, di impatti gestionali di rilievo.</p> <p>Auspichiamo, pertanto, che l'intervento di modifica dell'art. 5, comma 5, sia eventualmente meglio approfondito dalla Vigilanza e comunque procrastinato ad una data successiva, una volta che l'obbligo di preventivazione del contratto base abbia trovato attuazione e il suo scenario operativo generale si sia "sedimentato" adeguatamente.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La data prevista per l'entrata in vigore del regolamento tiene già conto dei tempi necessari per l'adeguamento dei modelli organizzativi delle imprese alle previsioni regolamentari.</p> <p>Peraltro la maggior parte delle imprese già rilascia i preventivi sulla base della tariffa in vigore alla data di decorrenza del contratto, gestendo all'interno del processo di preventivazione la presenza di tariffe differenti.</p>
47	Unipolsai	14	3	<p>Il comma 3 introduce in capo alle imprese l'onere di rilasciare un preventivo anche "quando la data di decorrenza della copertura assicurativa è successiva al periodo di validità dello stesso prevista dal comma 1" e cioè 60 giorni.</p> <p>Anche se il preventivo rilasciato in questi casi ha esclusivamente natura di quotazione del rischio con finalità quindi puramente informativa per il cliente e non vincolante per le imprese, si ritiene che possa confondere l'utenza, generando aspettative che poi potrebbero non essere soddisfatte. Il preventivo come è noto può variare nel tempo il proprio contenuto oltre che per effetto del rilascio di nuove edizioni tariffarie anche per la modifica delle variabili tariffarie che sono dinamiche nel</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La disposizione, già chiara nella sua formulazione, ha lo scopo di uniformare la condotta delle imprese e di garantire la massima trasparenza informativa nei confronti del consumatore favorendo la comparabilità tra le offerte assicurative r.c. auto.</p>

				<p>tempo e che incidono sul premio e/o sulle regole di prodotto (es. classe, età, che oltre che sul premio può incidere sull'applicabilità di clausole legate alla personalizzazione sulla guida ecc.) Si chiede quindi di eliminare il comma 3. Nell'ipotesi in cui l'Istituto ritenga invece opportuno mantenere detta fattispecie, per maggiore chiarezza del consumatore, si suggerisce di indicare espressamente nel preventivo il carattere meramente informativo della quotazione e che al contempo, IVASS dia anche evidenza ai consumatori (ad es. mediante FAQ) del carattere di non vincolatività per le imprese del preventivo c.d. 28nformative.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare. Tuttavia si fa presente che nei preventivi rilasciati per date di decorrenza successive a 60 giorni verrà riportato apposito disclaimer in cui verrà chiarito che in tale eventualità il preventivo ha esclusivamente natura di quotazione del rischio con finalità informativa e non obbliga l'impresa alla conclusione del contratto alle condizioni ivi previste, in quanto la data di decorrenza del contratto è successiva a 60 giorni dall'emissione del preventivo."</p>
48	ANIA	14	3	<p>La norma in questione prevede che l'impresa rilascia il preventivo anche quando la data di decorrenza della copertura assicurativa è successiva al periodo di validità dello stesso. In tal caso, il preventivo rilasciato ha esclusivamente natura di quotazione del rischio con finalità informativa e non obbliga l'impresa alla conclusione del contratto alle condizioni ivi previste.</p> <p>Sottolineiamo che il disposto dell'art. 14 è stato già oggetto di approfondimento con l'Istituto nell'ambito del Tavolo Tecnico in cui abbiamo fatto presente che tale dicitura può ingenerare confusione interpretativa da parte dei consumatori.</p> <p>In via principale, si chiede l'abrogazione del comma 3 in quanto la sua adozione comporterebbe ulteriori aggravii tecnologici ed economici a carico delle Compagnie, senza costituire un effettivo vantaggio per il cliente (funzione meramente informativa).</p> <p>In via subordinata, in caso di mantenimento della disposizione, si ritiene utile che sia data facoltà alle imprese di inserire una dicitura esplicativa della finalità informativa e non vincolante per l'impresa che emette il preventivo per un contratto che avrà effetto dopo il termine di 60 giorni di validità del preventivo stesso.</p> <p>Infine, segnaliamo che non è indicato un termine massimo di decorrenza della copertura oltre il quale l'obbligo di rilascio del preventivo decade (potenzialmente potrebbero essere richiesti preventivi per decorrenze superiori all'anno).</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 47.</p> <p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato</p>
49	SLNRF	14	3	<p>In relazione all'ultimo periodo, che pare implicare <i>a contrariis</i> come di regola il rilascio del preventivo obblighi l'impresa alla conclusione del contratto alle condizioni ivi previste, si chiede di confermare l'interpretazione secondo cui tale obbligo è comunque soggetto alle verifiche di cui all'art. 132-bis del CAP.</p>	<p>La conclusione del contratto r.c. auto è sempre subordinata all'esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 132, comma 1-bis, del CAP.</p>
50	ANIA	15		<p>Si rinvia a quanto richiesto a fini di precisazione dell'Istituto nella parte delle Osservazioni generali in merito al fatto che le imprese devono essere nominate responsabili del trattamento dei dati per il PREVENTIVASS espressamente dall'Istituto di vigilanza.</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 6.</p>
51	SNA	15	1	<p>L'impostazione dell'articolo crea una nuova figura titolare del trattamento dei dati, ossia IVASS, senza tenere in considerazione il fatto che, chi raccoglie ed elabora tali dati per la redazione del preventivo, è la figura dell'Intermediario.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare. La figura del titolare del trattamento dei dati deriva direttamente dalle vigenti previsioni in materia di privacy, le quali, come noto, stabiliscono che sia titolare del trattamento, "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali...". Dunque, la previsione del regolamento rispecchia tale impostazione dettata direttamente dalla normativa primaria.</p>

52	SNA	15	2	<p>Come sopra, si menziona l'Impresa quale titolare del trattamento dei dati, senza considerazione della figura dell'Intermediario.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare.</p> <p>La materia della privacy è regolamentata direttamente da una specifica disciplina.</p> <p>Di conseguenza l'osservanza di detta normativa da parte degli Intermediari prescinde dalle specifiche previsioni introdotte con il presente Regolamento. L'art. 132 bis CAP, peraltro, dispone che gli intermediari provvedano all'adempimento della norma "prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore", fase precontrattuale in cui necessariamente, nell'ambito del rapporto intercorrente tra intermediario e cliente, viene fornita al cliente l'informativa sul trattamento dei suoi dati e raccolto il suo consenso. A tal proposito si sottolinea come, in linea di principio, sia preferibile dare l'informativa per iscritto e/o in formato elettronico ma come siano comunque ammessi "altri mezzi", anche in forma orale, purché nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 12, co 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 GDPR.</p>
53	SNA	15	4	<p>In coerenza con quanto riportato in premessa si propone la riformulazione dell'articolo: "ogni diversa tipologia di trattamento dei dati da parte delle imprese, in fasi successive all'emissione dei preventivi, richiede un nuovo, espresso ed esplicito consenso o una nuova base giuridica del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Resta ferma la possibilità per il consumatore di concludere il contratto anche nel caso in cui egli non acconsenta a un trattamento dei dati per finalità diverse da quelle di cui al comma 3"</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'integrazione richiesta appare irrilevante ai fini della disposizione regolamentare attesa la previsione di cui al comma 4 dell'art. 15 del regolamento relativa alla necessità che il consenso che l'impresa assicurativa dovrà eventualmente acquisire sia "nuovo", dunque, specifico e separato rispetto a quello acquisito dall'IVASS.</p>
54	Unipolsai	16	2	<p>L'art. 16 prevede che, in caso di indisponibilità di PREVENTIVASS e delle Banche dati di settore, l'intermediario è sollevato dagli obblighi di informativa di cui all'art. 132-bis del CAP, fermi restando gli adempimenti previsti dall'art. 131 del CAP e le relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale e dall'art. 132 del CAP in materia di obbligo a contrarre.</p> <p>Si chiede di modificare il secondo comma dell'art. 16 aggiungendo l'inciso sotto espresso in neretto: "L'intermediario che per indisponibilità del servizio o mancato riscontro da parte delle imprese di cui è mandatario non ha ottenuto risposta alla richiesta di preventivo formulata tramite PREVENTIVASS, tiene evidenza dell'orario e della data in cui l'interrogazione è stata effettuata, "secondo modalità concordate con le imprese mandanti".</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato.</p>
55	SNA	16	2	<p>In caso di indisponibilità del servizio, non risulta chiaro in cosa si sostanzia l'ulteriore onere burocratico per l'Intermediario di "tenere evidenza" dell'orario e della data in cui l'interrogazione è stata effettuata. Si domanda un chiarimento in tal senso.</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 2</p>
56	ANIA	16	2	<p>La norma dispone un altro onere operativo di rilievo a carico degli intermediari, con un correlato onere di vigilanza a carico delle imprese, stabilendo che in caso di non funzionamento del preventivatore, l'intermediario deve tenere evidenza dell'orario e della data in cui è stata effettuata l'interrogazione non andata a buon fine.</p> <p>Si chiede conferma che la finalità di tale onere sia quella di comprovare la presenza di un motivo esimente di responsabilità per l'inadempimento tale da non comportare conseguenti profili sanzionatori a carico di intermediari e imprese.</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 2</p>

57	Unipolsai	18	1	<p>Considerando gli obblighi introdotti in capo all'impresa "prima dell'emissione del contratto", si rileva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lett. a): Nel rispetto del principio di libertà tariffaria e in linea con quanto espresso da IVASS nella Relazione di presentazione del documento, punto 3.3. Validità dei preventivi (pag. 4), si propone la seguente riformulazione della lettera a): "adotta presidi che consentono la conclusione del contratto r.c. auto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle offerte nel preventivo, per un periodo di sessanta giorni dalla sua emissione e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso". • Lett. b) Si chiede di precisare che l'impresa sia tenuta a verificare che l'intermediario abbia consultato preventivamente il PREVENTIVASS solo nel caso in cui il consumatore non disponga già di un preventivo di Contratto Base elaborato in via autonoma tramite PREVENTIVASS (anche per il tramite del sito dell'impresa). Si ritiene oggettivamente non perseguibile un controllo da parte dell'impresa in relazione alla "PREVENTIVA" consultazione di PREVENTIVASS da parte dell'intermediario rispetto alla presentazione di un'offerta: tale verifica potrebbe essere effettuata solamente ex post sulla base della dichiarazione di cui all'art. 11 lett. c) con cui il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi. <p>Si richiede quindi di espungere dal comma 1 dell'art. 18 l'inciso "prima dell'emissione del contratto" e di riformulare – per le medesime ragioni - il testo della lettera b) come segue: "b) verifica l'adempimento dell'obbligo di consultazione di PREVENTIVASS da parte dell'intermediario che ha proposto il contratto".</p>	<p>Proposta non accolta. L'art. 14, co. 2, del regolamento prevede già che l'impresa applichi la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale il preventivo viene richiesto</p> <p>Proposta parzialmente accolta. Dal testo regolamentare viene espunta, al comma 1, la frase "prima dell'emissione del contratto". Il testo del comma 1, lettera b), non viene modificato in quanto l'obbligo di consultazione preventiva discende dall'art. 132-bis del CAP.</p>
58	SNA	18	1	<p>Stante la possibilità di controlli da parte di IVASS, riteniamo come l'ulteriore controllo da parte dell'impresa verso gli Intermediari rappresenti un onere aggiuntivo non previsto dall'art. 132-bis, peraltro limitativo della concorrenza anche ai sensi della legge 40/2007.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare. Il coinvolgimento delle imprese nelle attività di verifica dell'adempimento dell'obbligo di preventivazione da parte degli intermediari contribuisce al raggiungimento delle finalità perseguite dall'art. 132-bis del CAP.</p>
59	ANIA	18	1, lett. a	<p>Si chiede di integrare il comma 1 come di seguito: "Ai fini di cui all'articolo 132-bis del Codice, prima dell'emissione del contratto r.c. auto base". Si richiede la medesima specifica anche al titolo del Capo II.</p>	<p>Proposta non accolta. L'articolo 132-bis si riferisce alla stipula di tutti i contratti r.c. auto e non solo a quelli relativi al contratto base.</p>
60	ANIA	18	1, lett. b	<p>La lettera b) prescrive a carico delle imprese un adempimento nell'ambito dei controlli sugli intermediari molto impattante, anche a livello di adeguamenti informatici, che risulterebbe, tuttavia, poco circostanziato nella sua attuazione. Ci si chiede, peraltro, se la verifica dell'adempimento all'obbligo da parte degli intermediari si possa intendere compiuta nel momento in cui la polizza riporta il codice identificativo del preventivo del contratto base.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare. La verifica dell'adempimento all'obbligo da parte degli intermediari è rimessa alla libera autonomia dell'impresa. Pertanto detta verifica può essere compiuta anche tramite l'inserimento del codice identificativo del preventivo del contratto base nella polizza.</p>
61	SNA	18	2	<p>L'indicazione, da parte dell'Impresa, degli Intermediari presso cui concludere il contratto, senza chiarimento dei criteri adottati dalla stessa anche eventualmente nel canalizzare i contatti presso la propria distribuzione diretta, potrebbe costituire un ulteriore elemento di distorsione del mercato.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare. La disposizione ha la finalità di agevolare il consumatore nella fase di finalizzazione del contratto e prescinde dagli specifici rapporti intercorrenti tra impresa e intermediario</p>
62	ANIA	18	2	<p>Nel nuovo schema di regolamento si prevede che il consumatore, per procedere con la finalizzazione del contratto (sia presso l'intermediario che mediante collegamento al sito internet della Compagnia o tramite collegamento telefonico) possa recuperare il preventivo ottenuto su PREVENTIVASS esclusivamente indicando il numero identificativo del preventivo stesso. Risulta, quindi, eliminata la previsione del precedente schema di regolamento secondo cui era possibile effettuare la ricerca anche tramite la targa del veicolo o il codice fiscale del proprietario.</p>	

				<p>Si ritiene che tali parametri rappresentino un'agevolazione per il consumatore nel recupero del preventivo, considerata anche la lunghezza del numero identificativo del preventivo, costruito aggiungendo il codice della Compagnia all'identificativo di richiesta generato da PREVENTIVASS.</p> <p>La reintroduzione di tali due chiavi di interrogazione del preventivo dovrebbe essere effettuata dall'Istituto nell'ambito della più generale attività di automazione a fini di maggiore efficacia e velocizzazione della preventivazione del contratto base da parte di intermediari e imprese tramite le funzioni <i>Application to Application</i> richieste in apertura del presente documento di osservazioni.</p>	<p>Proposta non accolta. La soluzione individuata nel regolamento è a maggior tutela della riservatezza dei dati contenuti nei preventivi.</p>
63	SNA	18	3, 4	<p>La possibilità per l'Impresa che detiene contratti intermediati da Agenti di avvisare -ai sensi della legge qui schematizzata- i propri clienti indirizzandoli all'utilizzo di Preventivass a scadenza, potrebbe generare ulteriori distorsioni del mercato nel momento in cui in tale sede si canalizzi il flusso di emissione verso gli strumenti diretti.</p>	<p>L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare. La disposizione, in conformità con quanto previsto dall'art. 132-bis, co. 3, ha la finalità di agevolare il consumatore nella fase di finalizzazione del contratto.</p>
64	ANIA	19	1	<p>In considerazione di quanto osservato con riferimento all'articolo 14, commi 1 e 2, proponiamo che la formulazione dell'art. 5, comma 5 del regolamento 23/2008 rimanga invariata. In caso contrario gli effetti sopra descritti si estenderebbero a tutti i preventivi per i contratti standard offerti dalla Compagnia rilasciati nel sito internet o presso la rete di vendita, compresi quelli non relativi a "consumatori" come definiti nello schema regolamentare in parola.</p>	<p>Proposta non accolta. La disposizione ha la finalità di garantire un trattamento uniforme a vantaggio di tutta l'utenza.</p>
65	Unipolsai	21	1	<p>In ragione delle modifiche da introdurre, si chiede di posticipare l'entrata in vigore del regolamento decorsi dodici mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato.</p>
66	SNA	21	1	<p>Data la complessità operativa e la potenziale molteplicità di profili di applicazione critici che l'attuazione del Regolamento comporterà, si ritiene indispensabile posticiparne l'entrata in vigore al 31/12/2023.</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 65.</p>
67	ANIA	21	1	<p>Con riferimento alla disposizione concernente l'entrata in vigore del regolamento, si rimanda a quanto già formulato al riguardo nelle Osservazioni di carattere generale.</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione all'osservazione n. 65</p>
68	Unipolsai	ALLEGATO 1		<p>8.1 - Finalizzazione del preventivo mediante rete agenziale Il titolo della sezione fa riferimento alla "rete agenziale". Nonostante il titolo, il corpo del paragrafo opera un generico riferimento agli "intermediari". Per maggiore chiarezza, si chiede una formulazione del testo che identifichi in modo inequivocabile le tipologie di intermediari che dovranno confluire nella lista che l'impresa produrrà al cliente.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il titolo del paragrafo 8.1 dell'All. 1 viene modificato facendo riferimento alla rete distributiva lasciando in tal modo all'autonomia dell'impresa l'individuazione delle categorie di intermediari presso i quali poter procedere alla conclusione del contratto.</p>
69	ANIA	All.1 – art1		<p>L'esame dell'Allegato 1 non può che essere che parziale a causa della mancanza del Manuale Tecnico dell'Amministratore d'Impresa tra i documenti posti in pubblica consultazione.</p> <p>Inoltre, tale Allegato 1 fa riferimento a vari mezzi di identificazione e certificazione quali la "firma digitale", "il certificato per la firma dei preventivi" nonché " la firma dei dati scambiati tra i sistemi": il sistema implementato non sembra, tuttavia, fornire un quadro regolatorio ben definito e coerente, dovendosi invece fare riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 82/2005, che reca il Codice dell'amministrazione digitale – CAD, e relativi atti attuativi (v. anche di seguito i commenti agli specifici articoli).</p> <p>Si evidenzia, a tal proposito, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra i "visti" allo schema di Regolamento si fa riferimento solo in modo parziale alla disciplina rilevante e prevista dal CAD, facendo espresso riferimento al solo art. 64 che riguarda il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali - SPID e le relative disposizioni attuative recate dall'ex 'art. 71; 	<p>Le osservazioni non comportano modifiche al testo regolamentare. Per le osservazioni sul Manuale si rinvia alle considerazioni sull'osservazione n. 6.</p>

				- inoltre, all'art. 2 dello schema in commento, tra le definizioni, è indicato il solo SPID, non essendoci alcuna definizione di "firma digitale" né del "certificato per la firma dei preventivi" né della "firma dei dati scambiati tra i sistemi".	
70	ANIA	All. 1 - art3		L'articolo in commento indica tra le funzionalità dell'Amministratore d'Impresa la gestione dei parametri identificativi e di configurazione dell'Impresa in relazione, in particolare, al "Certificato per la firma dei preventivi", a quale firma fa riferimento? Alla firma digitale che, secondo l'art. 5.1, deve essere apposta dall'impresa sul preventivo inviato?	Proposta parzialmente accolta. L'articolo è stato integrato.
71	ANIA	All. 1 – art5	2	A quale firma non verificabile si fa riferimento? Al certificato con cui PREVEINTIVASS firma le richieste di preventivo di cui all'art. 5.3?	Proposta parzialmente accolta. Nel confermare che si tratta della firma apposta da Preventivass si integra il testo dell'articolo
72	ANIA	All. 1 – art5	3	Si dovrebbe far riferimento alla disciplina attuativa del CAD e le Linee guida dell'AgID in materia.	L'osservazione non comporta modifiche al testo regolamentare. Le modalità di interoperabilità tra sistemi adottate dall'applicazione seguono le Linee Guida emanate nel tempo dall'AgID. Le previsioni richiamate nell'osservazione (art. 5, co. 3, dell'Allegato Tecnico) non sono tuttavia oggetto di specifiche raccomandazioni da parte di AgID. Sono state conseguentemente adottate le <i>best practices</i> utilizzate in materia di sicurezza di dati scambiati tra sistemi.